



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TURISMO
SERVIZIO IMPIANTI A FUNE

L.P. 21 aprile 1987, n. 7 (e s.m.)

**“Disciplina delle linee funiviarie in servizio
pubblico e delle piste da sci”**

**Regolamento per l'esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7
D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/L e s.m.**

Testo aggiornato al 1° ottobre 2007

(Il presente testo coordinato non è stato approvato formalmente e costituisce semplice ausilio di lavoro).

INDICE

L.P. 21 aprile 1987, n. 7

CAPO I	Disposizioni preliminari comuni	pag.	8
Art. 1	Disciplina generale	pag.	8
Art. 2	Previsioni urbanistiche	pag.	8
Art. 3	Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci	pag.	8
Art. 4	Assenso preliminare per le piste da sci	pag.	8
Art. 5	Piani orientativi	pag.	9
Art. 6	Commissione di coordinamento	pag.	9
Art. 7	Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe	pag.	10
CAPO II	Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico	pag.	12
Art. 8	Concessione di linee funiviarie	pag.	12
Art. 9	Categorie di linee	pag.	12
Art. 10	Domanda e documentazione	pag.	13
Art. 11	Istruttoria	pag.	13
Art. 12	Deposito cauzionale	pag.	14
Art. 13	Rilascio della concessione	pag.	15
Art. 14	Diniego della concessione	pag.	16
Art. 15	Modifica della concessione	pag.	16
Art. 16	Rinnovo della concessione	pag.	16
Art. 17	Trasferimento della concessione	pag.	16
Art. 18	Cambiamento di categoria	pag.	17
Art. 19	Decadenza della concessione	pag.	17
Art. 20	Revoca della concessione	pag.	18
Art. 21	Risoluzione consensuale della concessione	pag.	18
Art. 22	Restituzione in pristino dei terreni	pag.	18
Art. 23	Tariffe, orari ed obblighi vari del concessionario	pag.	19
Art. 24	Linee concorrenti	pag.	20
Art. 25	Progetto e costruzione dell'impianto	pag.	20
Art. 26	Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio	pag.	21
Art. 27	Modalità d'esercizio	pag.	22
Art. 28	Vigilanza tecnica sull'impianto	pag.	22

Art. 29	Oneri di collaudo e di sorveglianza	pag.	23
Art. 30	Norme tecniche	pag.	23
Art. 31	Statistica	pag.	23
Art. 32	Tara per prove tecniche eseguite dal LATIF	pag.	23
Art. 33	Espropriazione per pubblica utilità e servitù coattiva	pag.	24
CAPO III	<i>Disciplina delle piste da sci</i>	pag.	25
Art. 34	Autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci	pag.	25
Art. 35	Rilascio dell'autorizzazione	pag.	25
Art. 36	Direzione lavori e controlli	pag.	26
Art. 37	Provvedimenti in caso di inadempienza	pag.	26
Art. 38	Organi tecnici	pag.	26
Art. 39	Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico	pag.	27
Art. 40	Autorizzazione all'esercizio	pag.	27
Art. 40 bis	Autorizzazione all'esercizio provvisorio delle piste da sci	pag.	28
Art. 41	Concorrenza	pag.	28
Art. 42	Piste comuni	pag.	28
Art. 43	Servitù di pista	pag.	29
Art. 44	Innevamento artificiale	pag.	29
Art. 45	Modifica all'esercizio della servitù	pag.	29
Art. 46	Durata della servitù	pag.	30
Art. 47	Modifiche al tracciato della pista	pag.	30
Art. 48	Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste	pag.	30
Art. 49	Manutenzione ed esercizio	pag.	30
Art. 50	Servizi tecnici e di assistenza	pag.	31
Art. 51	Comportamento dello sciatore	pag.	31
Art. 52	Vigilanza sull'esercizio della pista	pag.	31
CAPO IV	<i>Norme comuni, transitorie e finali</i>	pag.	32
Art. 53	Procedimento espropriativo	pag.	32
Art. 54	Impianti a fune - Sanzioni	pag.	32
Art. 55	Piste da sci - Sanzioni	pag.	33
Art. 56	Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari	pag.	34
Art. 57	Assicurazioni	pag.	34

Art. 58	Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci	pag.	34
Art. 59	Regolamento di esecuzione	pag.	36
Art. 60	Istituzione del Servizio impianti a fune	pag.	36
Art. 61	omissis	pag.	36
Art. 62	omissis	pag.	36
Art. 63	omissis	pag.	36

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 concernente

"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci" D.P.G.P. nr. 11/51

Leg. del 22/09/87

CAPO I	Disposizioni preliminari	pag.	38
Art. 1	Denominazioni	pag.	38
Art. 2	Piani orientativi	pag.	38
CAPO II	Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico	pag.	38
Art. 3	Parametri di congruità e compatibilità	pag.	38
Art. 4	Linee funiviarie di dimensioni limitate	pag.	38
Art. 5	Caratteristiche dei veicoli degli impianti di linea di prima categoria	pag.	38
Art. 6	Domanda di concessione	pag.	38
Art. 7	Istruttoria della domanda	pag.	40
Art. 8	Deposito cauzionale	pag.	41
Art. 9	Modifica della concessione	pag.	41
Art. 10	Rinnovo della concessione	pag.	41
Art. 11	Tariffe, onorari, modalità di trasporto, copertura assicurativa R.C.	pag.	41
Art. 12	Collaudo funzionale	pag.	42
Art. 13	Oneri di sorveglianza	pag.	43
Art. 14	Vigilanza tecnica sull'impianto	pag.	43
Art. 15	Statistica	pag.	44
Art. 16	Contrassegno distintivo	pag.	44
CAPO III	Disciplina delle piste da sci	pag.	44
Art. 17	Tipologia delle piste da sci	pag.	44
Art. 18	Requisiti tecnici delle piste	pag.	44
Art. 19	Classificazione delle piste da discesa	pag.	45
Art. 20	Classificazione delle piste da fondo	pag.	46

Art. 20 bis	Classificazione dei tracciati escursionistici	pag.	46
Art. 21	Segnaletica	pag.	47
Art. 22	Piste di dimensioni limitate	pag.	47
Art. 23	Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti del progetto	pag.	47
Art. 24	Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci: requisiti del progetto esecutivo	pag.	48
Art. 24/bis	Autorizzazione per le opere accessorie	pag.	49
Art. 24/ter	Dichiarazione di pubblica utilità	pag.	49
Art. 25	Piste riservate o chiuse	pag.	49
Art. 26	Servizi tecnici e di assistenza. Trasporto infortunati	pag.	50
Art. 27	Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione dei tracciati e della segnaletica e relativo responsabile	pag.	50
Art. 28	Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione estiva delle piste	pag.	51
Art. 29	Servizi tecnici e di assistenza. Apertura e chiusura delle piste	pag.	51
Art. 30	Modifiche al tracciato della pista	pag.	52
Art. 30/bis	Percorsi occasionali	pag.	52
Art. 30/ter	Comportamento dello sciatore	pag.	52
Art.30/quarter	Copertura assicurativa per la responsabilità civile	pag.	54
Art.30/quinqes	Messa a disposizione degli utenti di una polizza assicurativa	pag.	54
Art. 30/sesies	Addetti alle funzioni di controllo	pag.	54
Art. 31	Domande pendenti	pag.	55
CAPO III/bis <i>Messa in sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe</i>			pag.
			55
Art. 31/1	Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe	pag.	55
Art. 31/2	Relazione nivologia	pag.	55
Art. 31/3	Sezione di analisi	pag.	55
Art. 31/4	Sezione di valutazione	pag.	56
Art. 31/5	Sezione di indirizzo per la progettazione	pag.	56
Art. 31/6	Misure ed interventi di difesa	pag.	56
Art. 31/7	Progetto degli interventi di carattere strutturale	pag.	57
Art. 31/8	Progetto delle misure gestionali	pag.	57
Art. 31/9	Norme particolari per gli impianti a fune	pag.	57

Art. 31/10	Collaudo	pag.	58
Art. 31/11	Verifiche del piano delle misure per la difesa dalle valanghe	pag.	59
Art. 31/12	Deposito ed acquisizione agli atti del piano e della documentazione relativa al collaudo	pag.	59
Art. 31/13	Vigilanza tecnica	pag.	60
Art. 31/14	Informazione e aggiornamento tecnico	pag.	60
Art. 31/15	Figure professionali per la redazione del piano delle misure di difesa	pag.	60
Art. 31/16	Figure professionali addette all'attuazione delle misure gestionali	pag.	60
Art. 31/17	Responsabile della sicurezza valanghe	pag.	61
Art. 31/18	Direttore delle operazioni	pag.	61
Art. 31/19	Ulteriori adempimenti relativi alle operazioni di distacco artificiale delle valanghe	pag.	62
Art. 31/20	Operatore del distacco artificiale delle valanghe e osservatore nivologico	pag.	63
Art. 31/21	Corsi abilitanti	pag.	63
Art. 31/22	Attestati di qualifica	pag.	63
Allegati:			
(A)	Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario mediante criteri parametrici (D.P.G.P. nr. 18-28/Leg. d.d. 2/12/2004)	pag.	65
(B)	Minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie (D.P.G.P. nr. 18-28/Leg. d.d. 2/12/2004)	pag.	67
(C)	Servizio Funiviario	pag.	68
(D)	Regolamento per l'applicazione dell'art. 27.2 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7: disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e obblighi, i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio (D.P.G.P. nr. 08-22 Leg. d.d. 09/06/95):	pag.	69
	Art. 1 Denominazioni	pag.	70
	Art. 2 Tecnico responsabile, nomina, sostituzione, rinuncia	pag.	70
	Art. 3 Personale addetto all'esercizio di impianti a fune ...	pag.	71
	Art. 4 Obblighi del concessionario	pag.	73
	Art. 5 Mansioni e obblighi del tecnico responsabile	pag.	74
	Art. 6 Mansioni ed obblighi del capo servizio	pag.	76
	Art. 7 Mansioni ed obblighi del macchinista	pag.	77
	Art. 8 Mansioni ed obblighi dell'agente	pag.	78
	Art. 9 Qualifiche, requisiti certificati di abilitazione...	pag.	78
	Art. 10 Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione, cambiamento di qualifica e categoria....	pag.	79
	Art. 11 Requisiti fisici e psichici	pag.	80
	Art. 12 Esame di idoneità	pag.	80
	Art. 13 Norme transitorie	pag.	81

(E)	Scheda identificativa delle valanghe	pag.	82
(F)	Elaborati facenti parte del P.I.S.T.E.	pag.	84
(G)	Elaborati facenti parte del P.I.D.A.V.	pag.	85
(H)	Registro delle condizioni di sicurezza:	pag.	86
	- Elenco del personale impiegato	pag.	87
	- Scheda di rilevamento eventi valanghivi	pag.	88
	- Scheda giornaliera delle condizioni nivomet. generali	pag.	90
	- Scheda delle condizioni nivologiche locali	pag.	91
	- Scheda delle osservazioni complementari	pag.	93
	- Scheda di valutazione delle condizioni di sicurezza	pag.	94
(I)	Corsi abilitanti:	pag.	95
	- Corso per osservatore nivologico	pag.	95
	- Corso per operatore del distacco artificiale delle valanghe	pag.	95
	- Corso per direttore delle operazioni	pag.	95
	- Corso per responsabile della sicurezza	pag.	95
(J)	Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'articolo 40, comma 1 bis, della L.P.	pag.	97
(K)	Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'articolo 40, comma 1 ter, della L.P.	pag.	98

CAPO I
Disposizioni preliminari comuni

Art. 1
Disciplina generale

1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione pista da sci in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notevole l'assetto ambientale ed urbanistico del territorio, è disciplinata congiuntamente dalle disposizioni della presente legge.

2. Gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci sono realizzati tenendo conto anche del dimensionamento ricettivo previsto dagli strumenti urbanistici e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina i parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche.¹

Art. 2
Previsioni urbanistiche

1. L'individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è effettuata dagli strumenti urbanistici.

2. In mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti di trasporto a fune e piste da discesa e da fondo di dimensioni limitate, e che non importino aumento di carico urbanistico o alterazioni dell'assetto ambientale.

3. Il regolamento di esecuzione precisa le caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente.

4. Omissis.²

¹art. sostituito dall'art.7 della L.P. 7/89

² comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 20/93

Art. 3
Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci

1. Nell'istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione.

2. Il rilascio della concessione di linee funiviarie equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione delle nuove piste da sci interdipendenti con le linee medesime.

3. L'assenso preliminare ha la durata di due anni: entro tale termine deve essere presentata la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dal capo III della presente legge, corredata della prescritta documentazione.

3. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste da sci interdipendenti con l'impianto funiviario, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della relativa concessione ovvero ordinare la sospensione o particolari limitazioni dell'esercizio dell'impianto funiviario.

Art. 4
Assenso preliminare per le piste da sci

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare della Giunta provinciale.

2. A tal fine la domanda intesa ad ottenere l'assenso preliminare, con l'indicazione delle interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti, deve essere presentata al Servizio competente in materia di turismo. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima della pista, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze, ed una relazione sulla situazione ricettiva

della zona e sui lavori da effettuare. Per le piste da fondo, oltre alle caratteristiche del tracciato, dovranno essere indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili).

3. Per l'istruttoria sulla domanda e il rilascio o diniego dell'assenso preliminare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla concessione di linee funiviarie.

Art. 5 Piani orientativi

1. Per le zone per le quali risulti indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l'elaborazione di un piano orientativo unitario e coordinato, tenendo conto delle proposte dei richiedenti, dei titolari di concessioni di linee funiviarie o autorizzazioni di piste da sci nella zona medesima.

2. Tale piano è approvato dalla Giunta provinciale, entro i termini indicati nel provvedimento di cui al primo comma, sentiti i Comuni interessati.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per le linee funiviarie e le piste ricadenti nelle zone oggetto dei piani orientativi rimane sospeso fino all'approvazione dei medesimi da parte della Giunta provinciale, la quale potrà richiedere su di essi il parere degli organi o dei servizi provinciali di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente articolo 2.

Art. 6 Commissione di coordinamento

1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

- a. il dirigente generale del dipartimento per le attività terziarie, con funzioni di presidente;
- b. il dirigente del servizio turismo e attività sportive con funzioni di vicepresidente;
- c. il dirigente del servizio impianti a fune;
- d. il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
- e. il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- f. il dirigente del servizio geologico;
- g. il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;
- h. il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;
- i. il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana;
- l. dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo.

3. La commissione viene convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 5. sono deliberati con voto unanime dei presenti.

4. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

5. La Commissione autorizza:

- a) l'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse;
- b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie o delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;

c) l'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.

6. L'autorizzazione della commissione per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.

7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta dalla Giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci.

8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale.³

Art. 7 Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe⁴

1. Le aree ed i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturali ovvero per effetto dell'adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 30 e delle regole dell'arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del rilascio e della modifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonché ai fini delle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci ai sensi dell'articolo 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono

corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 4. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all'atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli 13 e 15.

3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonché l'esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma 2. Qualora, durante l'esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell'esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all'aggiornamento del piano di cui al comma 2.

4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:

- a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma 2;
- b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;
- c) i criteri per l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;
- d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;
- e) le disposizioni relative al deposito e all'acquisizione agli atti della Provincia dei piani

³ art. così sostituito dall'art. 60 della L.P. 20/93

⁴ art. così sostituito dall'art. 29 della L.P. 10/97

di cui al comma 2 e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma 5;

- f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 26, comma 12, e 40, le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono soggette a collaudo a cura e spese del concessionario di linea funiviaria ovvero del titolare dell'autorizzazione all'apprestamento della pista. La documentazione relativa al collaudo di cui al presente comma è acquisita agli atti della Provincia.

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 28 e 52, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci è effettuata, con riguardo alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, da personale appartenente al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, di norma a campione e comunque secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4; il personale interessato è appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Qualora il suddetto personale accerti il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui al comma 2 o del regolamento di cui al comma 4 nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune o sulla pista da sci, redige un verbale di sopralluogo nel quale sono indicate le difformità rilevate ed applica le sanzioni di cui agli articoli 54, comma 1, lettera b bis) e 55 comma 1, lettera d bis); copia del suddetto verbale di sopralluogo è inviata tempestivamente dal servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche alla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6. Detta commissione, entro 30 giorni dal ricevimento di copia del verbale di sopralluogo, al fine del ripristino

delle condizioni di sicurezza, ordina, ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione del piano di cui al comma 2 e l'adozione da parte del concessionario della linea funiviaria ovvero del gestore della pista da sci di ogni altra misura idonea a regolarizzare la situazione può altresì disporre la sospensione o la limitazione dell'esercizio fino alla predetta regolarizzazione.

7. Qualora, nel corso della vigilanza tecnica di cui al comma 6, si riscontrino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche subordina la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci all'attivazione della competente commissione locale valanghe di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, con atto motivato da comunicare, anche per via telegrafica, alla medesima commissione locale valanghe ed al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista; il controllo della competente commissione locale valanghe perdura fino all'accertamento da parte del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dell'esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza. Nei casi di pericolo immediato per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dispone in via immediata e provvisoria, con atto motivato da comunicare al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista da sci anche per via telegrafica, la sospensione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci fino all'avvenuta attivazione della commissione locale valanghe.⁵

⁵ Fermo restando che il regolamento concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge

CAPO II
Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico

Art. 8
Concessione di linee funiviarie

1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale.

2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della linea funiviaria. Essa costituisce anche autorizzazione nei limiti delle competenze provinciali, per l'esecuzione delle opere accessorie alla linea funiviaria oggetto della

provinciale 21 aprile 1987, n. 7, articolo come sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, è adottato dalla Giunta provinciale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (15.11.00) con riferimento a tutti gli impianti e a tutte le piste relativamente ai quali, alla medesima data, non sia stata rilasciata rispettivamente la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e l'autorizzazione all'apprestamento ai sensi dell'articolo 34 della predetta legge provinciale, ancorché la relativa istanza sia già stata presentata. Le medesime disposizioni si applicano altresì, ai fini della classificazione, alle piste da sci non classificate ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 62 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, nonché, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge provinciale, alle piste che, anteriormente alla medesima data, non abbiano realizzato le opere di difesa prescritte in sede di autorizzazione all'apprestamento. Relativamente alle piste e agli impianti il cui esercizio sia stato subordinato alla vigilanza delle commissioni locali valanghe ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 2 del presente articolo, le medesime commissioni continuano ad esercitare la predetta vigilanza anche dopo tale data.

concessione e sostituisce quindi ogni diversa autorizzazione di competenza provinciale.

3. Sono linee funiviarie quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.

4. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili.

5. Non sono considerate in servizio pubblico le linee funiviarie realizzate mediante impianti sciovari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico.

6. Sono considerate in ogni caso in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 9
Categorie di linee

1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:

- la prima categoria comprende le linee che costituiscono da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati in permanenza o tra i centri stessi e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione;
- la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia;

- la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.

Art. 10 Domanda e documentazione

1. La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al Servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione:

- a) il progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea;
- b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica dalla più vicina linea di distribuzione e simili);
- c) una relazione illustrativa delle finalità della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo delle larghezze e delle pendenze;
- d) una relazione sui lavori programmati per l'apprestamento delle piste;
- e) una relazione sulla situazione ricettiva della zona.

2. Qualora il richiedente la concessione sia una società, la domanda deve essere corredata anche dall'atto di costituzione e dallo statuto della medesima.

3. Le modalità di presentazione delle domande e degli allegati e i requisiti del progetto e della documentazione tecnica sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 11 Istruttoria

1. L'istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dal Servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documentazione allegata:

- al sindaco del comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;
- alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà il proprio avviso sull'iniziativa proposta in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull'economia e sull'assetto territoriale ed ambientale della zona;
- al Servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;
- al Servizio geologico che si esprimerà in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità dei terreni interessati dalle opere;
- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistica ambientale;⁶
- al Servizio acque pubbliche ed opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;

⁶ trattino sostituito dall'art. 20 della L.P. 3/2005

- al Servizio competente in materia di turismo che si esprimerà in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonché in merito alla loro congruità e compatibilità rispetto alle componenti impiantistiche.⁷

2. Il Servizio competente in materia di impianti a fune potrà richiedere il parere della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 25.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l'impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà in ordine alla compatibilità dell'impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.

4. Per l'istruttoria sulla domanda l'Assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonché i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati. Nel corso della riunione può essere sentito anche il richiedente. La riunione è convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l'acquisizione dal richiedente della documentazione suppletiva del pari eventualmente necessaria.

5. I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il Sindaco del Comune e la Giunta del Comprensorio interessati trasmettono al Servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è stata loro trasmessa la domanda, salvo che l'Assessore provinciale competente in materia di

turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull'iniziativa proposta.

6. L'Assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall'acquisizione delle relazioni di cui al precedente comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.

Art. 12 Deposito cauzionale

1. L'Assessore provinciale competente in materia di turismo comunica al richiedente l'importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione.

2. La cauzione è composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto e degli importi dovuti a titolo di cauzione ai fini forestali e idrogeologici ai sensi delle leggi vigenti secondo la determinazione effettuata dai competenti servizi provinciali.

3. La cauzione deve essere costituita presso il tesoriere provinciale in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fideiussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

4. La quota di cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'impianto è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui al dodicesimo comma dell'articolo 26 e ad avvenuto rimborso alla Provincia delle somme dalla stessa anticipate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 29; è inoltre liberata quando la concessione non viene assentita per qualsiasi causa; è incamerata, mediante introito alle entrate del bilancio

⁷ comma modificato dall'art. 62 della L.P. 20/93 e dall'art. 29 della L.P. 10/97

provinciale, qualora sia pronunciata la decadenza per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, salvo che la realizzazione stessa sia impedita da fatti non dipendenti dal concessionario.

5. Le quote di cauzione dovute ai fini forestali e idrogeologici restano disciplinate dalle leggi che le prevedono e sono gestite dai servizi provinciali rispettivamente competenti.

Art. 13 Rilascio della concessione

1. La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) il Servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell'impianto alla vigente normativa tecnica;
- b) la realizzazione dell'impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all'articolo 5, qualora approvato;
- c) il comitato tecnico forestale abbia espresso parere positivo ovvero la Giunta provinciale abbia acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;
- d) sia stato effettuato il deposito cauzionale di cui al precedente articolo 12.

2. Con il provvedimento di concessione la Giunta provinciale può imporre, anche ai fini autorizzativi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della presente legge, clausole e prescrizioni particolari. Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario, la categoria di appartenenza della linea ed il termine entro il quale il concessionario deve costruire l'impianto e le opere accessorie ed ottenere l'autorizzazione

all'esercizio di cui all'articolo 26. Tale termine non può essere superiore ad anni due per le scivole, slittinovie e simili e per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli e ad anni tre per gli altri tipi di impianto. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori.

Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno

3. La durata della concessione non può eccedere i seguenti limiti:

- anni trenta per le linee di prima e seconda categoria;
- anni quindici per le linee di terza categoria.

4. A parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, agli enti pubblici locali e loro consorzi, alle imprese private a partecipazione pubblica e, da ultimo, alle imprese private locali.

5. La preferenza di cui al precedente comma non è operante in presenza delle situazioni di concorrenza definite nel primo e secondo comma dell'articolo 24 della presente legge.

5bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, alla Società di cui all'art. 4 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento, a sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate.⁸

⁸ comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 16/93

Art. 14
Diniego della concessione

1. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 13, ovvero quando ritenga che la realizzazione dell'impianto sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell'istruttoria.

Art. 15
Modifica della concessione

1. La concessione può essere modificata, con l'osservanza della procedura per il suo rilascio, ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea da definirsi con il regolamento. Si considerano in ogni caso variazioni sostanziali quelle che importino aumenti nella portata dell'impianto incompatibili con le caratteristiche delle relative piste esistenti.

2. Per l'esecuzione delle modifiche non sostanziali è richiesto solamente l'atto di approvazione di cui al quinto comma dell'articolo 25.

Art. 16
Rinnovo della concessione

1. La concessione può essere rinnovata, anche più volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto.

2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto. In tal caso trova applicazione il disposto del precedente articolo 15.

3. La Giunta provinciale dispone il rinnovo della concessione con propria deliberazione contenente anche le prescrizioni eventualmente necessarie, a seguito dell'istruttoria svolta dal

Servizio competente in materia di impianti a fune sulla situazione tecnica dell'impianto e sulle eventuali modifiche proposte.

4. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonché il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle eventuali modifiche proposte.

5. Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte. Per la realizzazione delle modifiche ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio si osserva la procedura prevista dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

6. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rinnovo della concessione, qualora ritenga che allo stesso ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico.

7. La Giunta provinciale può inoltre negare il rinnovo della concessione in caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni della presente legge e a quelle fissate dal provvedimento di concessione o in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti, delle opere accessorie e delle strutture interdipendenti.

8. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione l'esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell'autorizzazione di cui al dodicesimo comma del successivo articolo 26.

Art. 17
Trasferimento della concessione

1. La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da

parte del richiedente, il trasferimento della concessione.

2. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa, corredata di copia, sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

3. Fino all'assunzione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale e alla successiva presentazione dell'atto di trasferimento dell'azienda in proprietà o in godimento, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell'Amministrazione provinciale per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

4. In caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, il precedente titolare della concessione, per poter riprendere l'esercizio della linea, deve inoltrare, entro sei mesi dalla cessazione del trasferimento, domanda di reintestazione della concessione alla Giunta provinciale. Trascorso il termine di sei mesi senza che sia pervenuta richiesta di reintestazione la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.

5. Nel caso di morte del concessionario, l'avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.

6. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario l'avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l'esercizio della linea qualora presentino al Servizio competente in materia di impianti a fune una dichiarazione nella quale si assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

7. La domanda di cui al quarto comma e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredate, qualora non siano già stati presentati, da copia autentica del

testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.

8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.

Art. 18 Cambiamento di categoria

1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può essere disposto d'ufficio o su richiesta del concessionario. In tal caso, il concessionario presenta domanda alla Giunta provinciale, accompagnata dalla relazione di cui alla lettera c) dell'articolo 10 della presente legge.

2. Il cambiamento di categoria è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 19 Decadenza della concessione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, diffidato, persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da norme di legge o di regolamento.

2. La Giunta provinciale pronuncia altresì la decadenza quando la società concessionaria si sciogla o comunque si estingua a qualsiasi titolo.

3. La pronuncia di decadenza non importa alcun indennizzo a favore del concessionario.

4. La deliberazione della Giunta provinciale con la quale è pronunciata la decadenza

viene comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. In caso di decadenza per morte del concessionario non seguita dal subingresso degli eredi, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio del concessionario.

Art. 20 Revoca della concessione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse. Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita dal Servizio competente in materia di impianti a fune tenuto conto dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.

2. L'onere dell'indennizzo è posto a carico dell'ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse che determina la revoca.

3. Contro la determinazione dell'indennizzo il concessionario può adire l'autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per l'impugnazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

4. L'indennizzo può essere negato quando la revoca è disposta per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale sono ubicati l'impianto funiviario o le piste da esso servite o per altra causa riferibile al concessionario.

Art. 21 Risoluzione consensuale della concessione

1. Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunciare alla concessione, la Giunta

provinciale pronuncia la risoluzione della concessione stessa.

2. E' escluso in tale caso qualsiasi obbligo dell'Amministrazione di rilevare quanto appartenente al concessionario ed al medesimo non spetta alcun indennizzo.

Art. 22 Restituzione in pristino dei terreni

1. Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione.

2. Qualora il concessionario non esegua l'ordine contenuto nel provvedimento di restituzione in pristino, la Giunta provinciale ne dispone l'esecuzione ponendo le relative spese a carico del concessionario stesso.

3. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

3 bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell'ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all'ammontare del costo dell'intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino.⁹

⁹ comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 3/01

Art. 23

Tariffe, orari ed obblighi vari del concessionario

1. Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono soggetti all'approvazione del Dirigente - del Servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, l'applicazione delle tariffe, l'osservanza degli orari e le modalità di esercizio.

2. E' fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibili per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.

3. E' fatto obbligo altresì al concessionario di adottare sull'impianto segnaletica di tipo conforme a quella stabilita nel regolamento di esecuzione.

4. Il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, è tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei periodi e orari di esercizio.

5. Il concessionario di impianti aerei è tenuto al trasporto di cose secondo le modalità contemplate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

6. L'esercizio dell'impianto è comunque subordinato all'esistenza di copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile derivante da sinistri e da danni arrecati da fatto proprio, dai dipendenti o da personale avente mansioni di controllo ed ispezioni alle persone o cose trasportate nonché a terze persone ed a cose.

7. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento di essa.

8. I massimali della garanzia assicurativa sono fissati, per i vari tipi di impianto, con deliberazione della Giunta provinciale.

9. In caso di mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il Servizio competente in materia di impianti a fune ordina la sospensione immediata dell'esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della concessione a sensi del precedente articolo 19.

10. Durante il periodo di esercizio il concessionario può sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che ne impediscano il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione telegrafica al Servizio competente in materia di impianti a fune. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio medesimo.

11. I dipendenti della Provincia incaricati dell'ispezione e della vigilanza sull'osservanza della presente legge hanno libera circolazione sugli impianti.

12. I concessionari possono stabilire speciali tariffe e diritti di precedenza a favore di operatori la cui attività è strettamente connessa al trasporto funiviario. Le facilitazioni predette sono sottoposte all'approvazione del Servizio competente in materia di impianti a fune.

12 bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in

materia di impianti a fune d'intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti "ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune". I contributi per l'esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento.¹⁰

Art. 24 Linee concorrenti

1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.

2. Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.

3. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.

4. Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.

5. Le domande di cui ai commi precedenti, anche nel caso di domanda unica, vengono trasmesse in copia, a cura del Servizio competente in materia di impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai

concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.

6. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso il servizio stesso per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivata opposizione.

7. La Giunta provinciale, a conclusione dell'istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.

Art. 25 Progetto e costruzione dell'impianto

1. Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al Servizio competente in materia di impianti a fune il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linea, compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 30.

2. Il Servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con R.D. 17 gennaio 1926, n. 177. Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all'articolo 30.¹¹

3. Qualora detto parere non venga reso entro otto mesi dalla richiesta, il Servizio competente in materia di impianti a fune può assumere le proprie determinazioni prescindendo dal parere della commissione predetta.

4. Nel corso dell'esame del progetto devono essere verificate, sulla base dei dati esposti nel progetto esecutivo presentato, la conformità e la corrispondenza del progetto medesimo alle norme

¹⁰ comma aggiunto dall'art. 41 della L.P. 16/93

¹¹ comma così modificato dall'art. 28 della L.P. 8/95

tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune.

5. Qualora l'esame sia positivo, il Servizio competente in materia di impianti a fune ne approva il progetto esecutivo. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione.

6. Il Servizio competente in materia di impianti a fune, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, può rilasciare, su richiesta del concessionario e prima dell'approvazione del progetto esecutivo completo, un nullaosta per l'inizio dei lavori parziali da eseguire secondo un progetto esecutivo parziale. Nella richiesta il concessionario deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti all'esame del progetto esecutivo completo.

7. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al Servizio competente in materia di impianti a fune il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.

8. I controlli effettuati da parte del Servizio competente in materia di impianti a fune non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono in base alle vigenti norme.

9. Per l'esecuzione nel corso della costruzione di modifiche al progetto dell'impianto si osserva quanto stabilito dal precedente articolo 15.

Art. 26 Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra al Servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, corredandola della dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera.

2. Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d'arte ed in conformità al progetto presentato. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, con la prova dell'avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonché la documentazione tecnica che sarà specificata nel regolamento di esecuzione.

3. La commissione di collaudo, nominata dall'Assessore al quale è affidata la materia degli impianti a fune, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, scelti tra i funzionari del Servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del Servizio medesimo.

4. Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.

5. Qualora sul progetto dell'impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell'organo consultivo di cui al secondo comma dell'articolo 25, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.

6. La commissione di collaudo per gli impianti sciaviari può essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.

7. Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.

8. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

9. Le modalità di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

10. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.

11. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonché eventuali prescrizioni particolare cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

12. Il Servizio competente in materia di impianti a fune, presa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

13. Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.

Art. 27 Modalità d'esercizio

1. L'esercizio deve essere effettuato secondo le modalità previste nei regolamenti tecnici di cui all'articolo 30 ed in ottemperanza alle

eventuali prescrizioni contenute nella concessione e nell'autorizzazione all'esercizio o comunque impartite dal Servizio competente in materia di impianti a fune.

2. Ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario, in possesso delle qualifiche che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

3. Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno distintivo, le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione.

Art. 28 Vigilanza tecnica sull'impianto

1. Le funzioni di vigilanza tecnica sull'impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al Servizio competente in materia di impianti a fune.

2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei.¹²

3. Il Servizio competente in materia di impianti a fune, con atto motivato da comunicare al concessionario anche per via telegrafica, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità di funzionamento dell'impianto.

4. Il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di far sospendere il servizio dandone tempestivamente comunicazione al Servizio competente in materia di impianti a fune nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di

¹² comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 3/01

valanghe o quando vengano accertati altri fatti che possano comunque pregiudicare la sicurezza dell'impianto e l'incolumità degli utenti.

5. L'impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione parziale o generale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione o nelle prescrizioni tecniche speciali per tipo di impianto.

6. La ripresa del servizio dopo la revisione generale dell'impianto è subordinata ad un nuovo collaudo funzionale ed al rilascio di una nuova autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.

Art. 29 Oneri di collaudo e di sorveglianza

1. I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza, da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto.

2. Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia. Il concessionario provvederà al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del Servizio competente.

3. Il costo delle opere su cui va calcolato l'onorario è pari al costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.

4. Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell'onorario spettante all'ingegnere.

5. L'onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di

Trento, è determinato nella misura della metà. Agli stessi, per le operazioni di collaudo è dovuto l'eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.

6. I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

7. Le somme rimborsate di cui all'ultimo periodo del secondo comma sono introitate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

Art. 30 Norme tecniche

1. Salve le diverse norme emanate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti di funivia, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune.

Art. 31 Statistica

1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici relativi all'impianto. Con il regolamento di esecuzione potranno essere stabilite le modalità per il controllo del numero di passaggi.

Art. 32 Tara per prove tecniche eseguite dal LATIF

1. Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio tecnologico impianti a fune (LATIF), di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sono determinate dalla Giunta provinciale sulla base del costo effettivo delle prestazioni fornite dal

laboratorio medesimo e sono aggiornate periodicamente, tenuto conto dell'incremento dei costi delle attrezzature, dei materiali, della manodopera e delle spese generali.

Art. 33
Espropriazione per pubblica utilità e servitù coattiva

1. Il richiedente di una concessione o il titolare della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

- a) - proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;
 - proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto;
- b) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'impianto funiviario;
- c) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme, per la costruzione e l'esercizio del tipo di linea concessa;
- d) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti scioviari;
- e) la servitù di elettrodotta consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell'impianto funiviario e delle sue pertinenze

alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

- f) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;
- g) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.

2. Tutti i diritti reali indicati nel presente articolo possono essere costituiti o modificati, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alle linee elettriche ed altro, purché dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

3. I diritti reali limitati di cui al precedente primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della concessione.

4. Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione della concessione e sempreché non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nel libro fondiario.

5. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico.

6. Il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dal Servizio espropriazioni ai sensi dell'articolo 53 della presente legge. Tale facoltà può essere esercitata non prima di due anni e non oltre cinque anni

dall'estinzione per qualsiasi titolo della concessione. Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l'esecuzione dell'opera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.

CAPO III Disciplina delle piste da sci

Art. 34 Autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci

1. L'apprestamento delle piste da sci è soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al Servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell'indicazione delle servitù di cui si chiede la costituzione coattiva e di una relazione illustrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

2. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio competente in materia di turismo.

3. Il Servizio, verificata la regolarità della domanda e della documentazione, redige, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima; una relazione nella quale è contenuto il proprio parere.

4. L'Assessore provinciale competente in materia di turismo provvede a comunicare l'ammontare della cauzione eventualmente necessaria che deve essere versata per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Per la determinazione, le modalità di costituzione e la gestione della cauzione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 12. La quota di cauzione a garanzia

della regolare esecuzione della pista è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; è incamerata in caso di mancata realizzazione della pista entro il termine prescritto.

Art. 35 Rilascio dell'autorizzazione

1. A conclusione dell'istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) il Servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla presente legge e al regolamento di attuazione;
- b) il progetto della pista sia conforme al provvedimento di assenso preliminare ovvero di concessione della linea funiviaria;
- c) sia stato effettuato l'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 34.

2. L'autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della pista da sci e delle opere accessorie.

3. Nell'autorizzazione all'apprestamento della pista la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.

4. La durata dei lavori non potrà essere superiore ad anni tre. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.

5. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione, per la decadenza, la revoca e la risoluzione consensuale della stessa, si applica il disposto degli articoli 17, 19, 20 e 21; l'attività demandata nelle norme richiamate al Servizio competente in materia di impianti a fune è esercitata dal Servizio competente in materia di turismo.

Art. 36 Direzione lavori e controlli

1. I lavori di apprestamento della pista devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori.

2. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio degli stessi devono essere preventivamente comunicati al Servizio competente in materia di turismo, il quale durante il corso dei lavori può eseguire controlli e verifiche circa la rispondenza degli stessi alle norme di legge e di regolamento, al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

3. Si può prescindere dalla nomina del direttore dei lavori nel caso di pista di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate con il regolamento di esecuzione.

Art. 37 Provvedimenti in caso di inadempienza

1. Nel caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all'articolo 35, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione anche parziale dei lavori di apprestamento della

pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

2. L'ordine di sospensione è comunicato al titolare dell'autorizzazione e al direttore dei lavori.

3. Dell'ordine di sospensione è data notizia altresì al Servizio foreste, caccia e pesca, per il controllo di competenza.

4. Con l'ordine di sospensione, o con atto successivo, il Servizio competente in materia di turismo impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando il termine, non superiore a tre mesi, per l'esecuzione dei lavori necessari. Scaduto il termine senza che il titolare dell'autorizzazione abbia adempiuto gli obblighi prescritti con il provvedimento, la Giunta provinciale dispone l'esecuzione dei lavori medesimi, ponendo le relative spese a carico del titolare dell'autorizzazione. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 38 Organi tecnici

1. All'esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli 4 e 34, al controllo sull'esecuzione dei lavori nonché all'accertamento tecnico previsto dal successivo articolo 39 provvede il Servizio competente in materia di turismo, avvalendosi di proprio personale ovvero di esperti estranei al Servizio, in numero non superiore a due, incaricati dalla Giunta provinciale.

2. I corrispettivi spettanti agli esperti non dipendenti saranno determinati dalla Giunta provinciale tenuto conto dell'importanza e complessità delle prestazioni, nonché della specializzazione richiesta, in misura comunque non superiore a quella dell'assegno compensativo

previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 39
Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico

1. Eseguito l'apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera al Servizio competente in materia di turismo allegando una relazione del direttore dei lavori che certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista.

2. Ricevuta la comunicazione, il Servizio competente in materia di turismo effettua l'accertamento tecnico di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, e di idoneità della pista all'apertura all'esercizio.

3. Al termine dell'accertamento tecnico è redatto un verbale di visita ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo successivo.

Art. 40
Autorizzazione all'esercizio

1. Qualora l'accertamento tecnico previsto dall'articolo precedente abbia avuto esito positivo, il Servizio competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione all'esercizio della pista, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.

1.bis Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.^{13 14}

¹³ comma inserito dall'art. 20 della L.P. 3/2005

¹⁴ comma modificato dall'art. 1 della L.P. 18/2005

1. ter. E' altresì fatto obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti¹⁵.

1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione¹⁶.

1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista¹⁷.

2. E' fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci in assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

3. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 55, il Servizio competente in materia di turismo può disporre l'apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata, con recupero delle spese a carico del titolare nelle forme previste dal quarto comma dell'articolo 37.

4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento di esecuzione, apprestati per esigenze temporanee. Non appena è terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi percorsi sono segnalati con l'indicazione di "percorso privo di manutenzione".¹⁸

¹⁵ Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 18/2005

¹⁶ Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 18/2005

¹⁷ Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 18/2005

¹⁸ comma modificato dall'art. 20 della L.P. 10/98

Art. 40 bis
Autorizzazione all'esercizio
provvisorio delle piste da sci ¹⁹

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 40, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell'art. 35, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 34 e del direttore dei lavori che attesti l'agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d'innevamento.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all'accertamento tecnico di cui all'art. 39, comma 2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1 bis dell'articolo 40.

Art. 41
Concorrenza

1. A parità di soluzioni proposte, l'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto funiviario è assentita, di preferenza, al titolare della concessione relativa all'impianto funiviario da cui la pista è servita.

2. A parità di soluzioni proposte l'autorizzazione all'apprestamento di piste che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre già autorizzate, è assentita, di

preferenza, al titolare della pista o delle piste già autorizzate.

3. Sono interferenti le piste che realizzino una qualsiasi forma di interazione di esercizio o che presentino sostanziali analogie di finalità turistico-sportive e medesime fonti di traffico degli sciatori.

4. Le domande di autorizzazione che risultino concretare un caso di concorrenza rientrante nelle previsioni dei precedenti commi sono trattate con la procedura prevista dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 42
Piste comuni

1. Chi intende far confluire una pista in altra già esistente ed autorizzata deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista che viene resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della pista.

2. Alla relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall'articolo 34 e contenere gli impegni di cui al precedente comma dovrà essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista autorizzata. Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune. Con propria deliberazione, su proposta del Servizio competente in materia di turismo, la Giunta provinciale decide sulla suddivisione delle spese.

3. Con lo stesso provvedimento viene determinata l'incidenza percentuale delle spese ai manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.

¹⁹ articolo inserito dall'art. 20 della L.P. 3/2005

Art. 43 Servitù di pista

1. Il richiedente di un'autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità di servitù di pista.

2. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:

- a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento, bonifica, taglio di alberi e asportazione di ostacoli, stabilite nel progetto approvato o prescritte successivamente dai Servizi o Uffici;
- b) apporre l'opportuna segnaletica ed ogni altro apprestamento di sicurezza;
- c) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;
- d) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, nonché durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l'accesso all'area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;
- e) procedere, durante il periodo di non innevamento, alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di evitare fenomeni di erosione; il titolare della servitù deve poter curare la permanente copertura vegetativa, con periodici controlli ed interventi manutentivi, al fine di garantire la perfetta efficienza del piano della pista delle scarpate, delle eventuali opere artificiali, nonché dei drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali;
- f) accedere alla pista a piedi e con i veicoli necessari per l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo.

3. Il proprietario del terreno non può impedire od ostacolare l'uso della servitù mentre il titolare di essa non può aggravare la servitù medesima. Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è inoltre obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.

Art. 44 Innevamento artificiale

1. Il richiedente di un'autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali relativi agli impianti per la produzione di neve o comunque attinenti alla manutenzione e funzionalità della pista:

- a) la proprietà o l'asservimento delle aree necessarie alla costruzione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto destinato ad integrare le finalità degli impianti;
- b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Ai diritti reali di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 33.

3. I diritti reali limitati di cui al primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della servitù stabilita dall'articolo 46 per la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.

Art. 45 Modifica all'esercizio della servitù

1. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà mettere a

disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitù.

2. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.

Art. 46 Durata della servitù

1. La servitù di pista, nel caso in cui questa non sia servita da un impianto di risalita, è rilasciata per un periodo non superiore ad anni trenta.

2. Qualora la pista sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente a quella prevista dal terzo comma dell'articolo 33.

3. In caso di rinnovo della concessione della linea funiviaria, il relativo provvedimento costituisce nuova dichiarazione di pubblica utilità anche della pista o delle piste servite dall'impianto stesso.

4. Nel caso in cui venga a cessare definitivamente l'autorizzazione all'esercizio della pista, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario, salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.

Art. 47 Modifiche al tracciato della pista

1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.

2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dagli articoli 35 e seguenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, sesto comma.

Art. 48 Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio le piste da sci aperte al pubblico sono classificate in categorie a seconda del loro grado di difficoltà. La classificazione di ogni pista deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e le categorie di classificazione delle piste sono definiti con il regolamento di esecuzione.

3. Le piste sono dotate, a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio, della necessaria segnaletica secondo quanto definito con il regolamento di esecuzione. Il Servizio competente in materia di turismo ordina la rimozione delle tabelle e dei segnali non conformi ai modelli ufficiali e in caso di inadempimento dell'ordine provvede direttamente alla rimozione medesima, con recupero delle eventuali spese a carico del titolare della pista nelle forme previste dal quarto comma dell'articolo 37.

Art. 49 Manutenzione ed esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall'atto di autorizzazione all'esercizio.

2. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive

condizioni di agibilità ovvero situazione di pericolo atipico.

3. Con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l'eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti, nonché per la chiusura parziale o totale in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo che limitino la normale agibilità della pista.²⁰

Art. 50 Servizi tecnici e di assistenza

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista deve assicurare i seguenti servizi:

- a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;
- b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;
- c) apertura e chiusura delle piste;
- d) sicurezza valanghe.

2. Si può prescindere dall'esistenza di alcuni tra i servizi di cui al precedente comma nel caso di piste di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento di esecuzione.

3. Al fine di garantire l'adeguata preparazione degli addetti ai servizi di cui al precedente primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a svolgere corsi di preparazione e di perfezionamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.

4. Le modalità per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

²⁰ comma modificato dall'art. 20 della L.P. 10/98

Art 51 Comportamento dello sciatore

1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica.²¹

2. E' vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

3. I sindaci possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci da parte dell'utente.

Art. 52 Vigilanza sull'esercizio della pista

1. Le funzioni di vigilanza sulle piste sono esercitate da personale, appartenente al Servizio competente in materia di turismo, appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

2. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dal provvedimento di cui all'articolo 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il Servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell'esercizio della pista fino all'eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

3. In caso di particolare urgenza e gravità provvedimenti possono essere adottati dagli

²¹ modificato dall'art. 20 della L.P. 10/98

incaricati del servizio di vigilanza di cui al primo comma. Il provvedimento è revocato dopo la constatata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.

4. Per l'esecuzione del provvedimento di chiusura della pista si applica il terzo comma dell'articolo 40.

CAPO IV Norme comuni, transitorie e finali

Art. 53 Procedimento espropriativo

1. Con i provvedimenti di concessione di linea funiviaria e rispettivamente di autorizzazione all'apprestamento della pista, su richiesta degli interessati, può essere dichiarata la pubblica utilità nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti reali su beni immobili necessari per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie e di piste da sci si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54 Impianti a fune - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico viola le prescrizioni di legge e/o di regolamento concernenti l'esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 1.800.000;

b) qualora vengano applicate tariffe non approvate e/o non sia esposto al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché delle disposizioni regolamentari per l'esercizio dell'impianto, il concessionario soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

b bis) il concessionario che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma 2 dell'articolo 7 e del regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l'inadempimento comporti pericolo attuale per l'incolumità delle persone.

2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 28, comma 1 con riferimento alle lettere a) e b), ai dipendenti di cui all'articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera b bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 118 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di impianti a fune.

5. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.

6. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti spetta anche al personale addetto agli impianti a fune: la qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.²²

Art. 55 Piste da sci - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme in materia di piste da sci si applicano le seguenti sanzioni:

- a) chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci, ovvero esegua modifiche a quelle esistenti, senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste dalla presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000;
- b) chiunque apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 40, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.600.000 a lire 4.800.000; la medesima sanzione si applica a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall'articolo 52;
- c) chiunque, nell'effettuare l'esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento concernenti l'esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 1.800.000;
- d) chiunque violi le disposizioni dell'articolo 51 nella presente legge o delle ordinanze ivi previste, soggiace alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 180.000.

d bis) il gestore che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma 2 dell'articolo 7 e del regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l'inadempimento comporti pericolo attuale per l'incolumità delle persone.

2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 52, comma 1 con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all'articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera d bis), nonché in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

3. La funzione del controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all'articolo 50; la qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

3 bis. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le

²² articolo modificato dall'art. 29 della L.P. 10/97

modalità di svolgimento del servizio nonchè il numero di soggetti necessari per il controllo.²³

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio competente in materia di turismo.

6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.²⁴

Art. 56 **Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore nella presente legge, la Giunta provinciale provvederà all'assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie di cui al precedente articolo 9.

2. Per le concessioni rilasciate in base alle leggi preesistenti, il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell'articolo 29 a decorrere dall'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, salvo quanto disposto al successivo sesto comma, la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.

4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge rimane in vigore il regolamento approvato con

D.P.G.R. 7 settembre 1971, n. 5, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge relative all'istruttoria non si applicano per le domande sulle quali, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia stata completata l'istruttoria disciplinata dall'articolo 8 del D.P.G.R. 7 settembre 1971, n. 5.

6. Per le somme già introitate nelle partite di giro dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia ai sensi della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, le relative spese saranno imputate al corrispondente capitolo delle partite giro dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia.

Art. 57 **Assicurazioni**

1. I funzionari della Provincia incaricati della sorveglianza sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 58 **Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci**

1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere presentata al Servizio competente in materia di turismo entro due anni dalla medesima data, ai fini della loro classificazione ai sensi della presente legge, apposita domanda corredata da una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 e da una relazione illustrativa della pista dalla quale risultino lo sviluppo, le larghezze e le pendenze della pista stessa.

²³ Comma inserito dall'art. 2 della L.P. 18/2005

²⁴ articolo modificato dall'art. 29 della L.P. 10/97

2. Ricevuta la domanda il Servizio competente in materia di turismo accerta la rispondenza della pista ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento e ne dispone la relativa classificazione ovvero, in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6.

3. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al comma precedente si rendano necessarie modifiche di lieve entità della pista, la commissione di cui all'articolo 6 ne prescrive la realizzazione fissando i relativi termini. La classificazione viene operata a seguito dell'accertamento, ai sensi del comma precedente, della regolare esecuzione dei lavori prescritti e della rispondenza della pista ai requisiti stabiliti.

4. Nei casi in cui si rendano necessarie, a giudizio della commissione di cui all'articolo 6, modifiche del tracciato o delle caratteristiche della pista, la stessa invita l'interessato a richiedere le relative autorizzazioni ai sensi della presente legge.

5. La classificazione eventualmente vigente continua a valere fino all'accertamento di cui al secondo comma. Qualora entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati compiuti i lavori necessari per rendere la pista rispondente ai requisiti generali di cui ai capi I e III, ma tuttavia la pista non presenti situazioni di particolare pericolo per l'incolumità degli utenti, la medesima potrà rimanere aperta all'esercizio con la classificazione come: "pista non regolamentare". In ogni altro caso è disposta la sospensione a tempo indeterminato dell'esercizio della pista ai sensi dell'articolo 52.

6. E altresì disposta la sospensione a tempo indeterminato dell'esercizio della pista qualora non venga presentata, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista dal primo comma. In tali casi

l'apprestamento e l'apertura della pista rimarranno soggetti a tutte le disposizioni della presente legge.

7. Per le piste apprestate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dell'articolo 48 dovrà avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento ivi previsto.

8. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.

9. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, rimane in vigore il regolamento approvato con D.P.G.R. 15 giugno 1971, n. 2, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge. ⁽²⁵⁾

⁽²⁵⁾ Art. 29 comma 6 L.P. 10/97; il termine per la classificazione delle piste da sci esistenti di cui al comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo prorogato dall'articolo 28 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è ulteriormente prorogato a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci (15.11.00). Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il controllo in ordine alla difesa dal pericolo di valanghe sulle piste da sci (vedi nota 1 - articolo 7) è demandato alle commissioni locali valanghe di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19). Fermo restando il controllo delle commissioni locali valanghe, sulle medesime piste sono ammesse sperimentazioni di sistemi di controllo tecnico-nivometrici in accordo con l'ufficio neve, valanghe e meteorologia istituito presso il servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia. La realizzazione di opere di difesa dal pericolo di valanghe sulle piste da sci esistenti e non ancora classificate ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 alla data di entrata in vigore della presente legge è finanziata ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, con priorità rispetto alle altre tipologie di intervento e a prescindere dal

Art. 59
Regolamento di esecuzione

(omissis)

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà essere adottato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, sentita la competente Commissione legislativa.

Art. 61
(omissis)

Art. 62
(omissis)

Art. 60
Istituzione del Servizio impianti a fune

Art. 63
(omissis)

1. Nell'allegato C) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dopo il n. 49 è inserito il seguente:

"50 - SERVIZIO IMPIANTI A FUNE

Il Servizio provvede alla trattazione degli affari concernenti la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di trasporto a fune di interesse provinciale.

Provvede in particolare agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla concessione, all'esercizio, alla vigilanza e al controllo degli impianti a fune, ivi compresa la collaudazione, nonché alla prevenzione e all'accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti in servizio pubblico per quanto attiene agli impianti medesimi.

Svolge le attività ed i compiti connessi alla incentivazione economica del settore.

Provvede agli adempimenti connessi ai compiti previsti dal primo comma dell'art. 14 dello Statuto di autonomia in ordine alle linee funiviarie.

Provvede e cura la ricerca tecnologica del settore."

livello minimo di spesa e dai parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile, determinati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge provinciale n. 35 del 1988, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TURISMO E ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO IMPIANTI A FUNE

REGOLAMENTO

**per l'esecuzione della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina
delle linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci"**

D.P.G.P. n. 11/51 Leg. del 22 settembre 1987 e s.m.

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1
Denominazioni

1. La legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci è indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.

Art. 2
Piani orientativi

1. I piani orientativi di cui all'art. 5 della L.P. saranno approvati dalla Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati, entro sei mesi dalla data del provvedimento che ne prescrive la predisposizione.

CAPO II
Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico

Art. 3
Parametri di congruità e compatibilità

1. Ai fini di cui all'articolo 1, Il comma, della L.P., per il dimensionamento degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci tra loro interdipendenti, si dovrà tenere conto:

- a) della portata oraria e della tipologia degli impianti da cui provengono gli utenti della pista;
- b) della superficie netta totale della pista;
- c) della larghezza netta della pista;
- d) delle caratteristiche tecniche della pista: pendenze longitudinali e trasversali, esposizione, altimetria, tipo di innevamento, presenza di pericoli tipici e atipici;
- e) della destinazione della pista: campo scuola, pista di collegamento, pista facile, di media difficoltà e difficile, manifestazioni agonistiche.

2. Il dimensionamento delle piste dovrà essere effettuato adottando i parametri e i criteri indicati al successivo articolo 18, Il comma.

Art. 4
Linee funiviarie di dimensioni limitate

1. Si considerano impianti di dimensioni limitate ai fini dell'art. 2, Il comma, della L.P. gli impianti funiviari di tipo scioviario o simile e di tipo monofune ad attacco permanente aventi lunghezza inclinata di norma non superiore a 500 m. e la cui realizzazione non richieda apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura.

Art. 5
Caratteristiche dei veicoli degli impianti di linea di prima categoria

1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, di cui all'art. 9 della L.P., sono:

- a) capienza minima di 4 persone;
- b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici;
- c) dimensioni tali da consentire l'agevole introduzione ed il trasporto in posizione orizzontale di una barella porta feriti o infermi unitamente all'accompagnatore.

2. In caso di impianto dotato di più veicoli, almeno uno di essi deve presentare le dimensioni di cui al punto c).

Art. 6
Domanda di concessione

1. La documentazione a corredo della domanda di concessione di linee funiviarie di cui all'art. 10 della L.P. deve essere integrata da:

- a) una relazione geologica e geotecnica concernente sia la stabilità di insieme della zona interessata dall'impianto e dalle eventuali piste da sci servite da questo, sia l'individuazione dei problemi che la natura e le

caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali, redatta in conformità alle norme tecniche in vigore per le indagini sui terreni e per l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

- b) il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 31/1;
- c) una relazione forestale, redatta da un tecnico professionista, che in riferimento all'unità idrografica interessata dagli interventi e alle relative caratteristiche morfologiche e dei suoli e ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare, ridurre e, se del caso, compensare gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale connessi con la realizzazione degli interventi oggetto di concessione.

2. Gli elaborati di progetto dell'impianto funiviario, fatta eccezione per gli stampati meccanografici, devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, ovvero UNI nA4, preferibilmente piegato a mantice. Ogni documento di progetto deve essere numerato progressivamente, recare la data e la firma del richiedente la concessione e dell'ingegnere progettista, che deve risultare iscritto nel relativo ordine professionale ed esperto nel settore funiviario. Nell'eventualità che le singole parti del progetto siano redatte da professionisti diversi, dovrà comunque essere indicato un responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilità di tali parti, che dovranno quindi recare anche la firma di detto responsabile generale.

3. Il progetto di massima dell'impianto funiviario deve essere costituito dai seguenti elaborati:

- a) planimetria in scala non inferiore a 1 : 10.000 della zona interessata dall'impianto, con

l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo e della eventuale pista di cui si intende promuovere la realizzazione, dei tracciati degli impianti a fune o piste da sci finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;

- b) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;
- c) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con linee elettriche, telefoniche, strade, piste da sci, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, ecc. con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l'impianto, corredata della documentazione atta a rendere possibile un giudizio sulla regolarità degli stessi;
- d) profilo longitudinale della linea, nelle scale prescritte per ciascun tipo di impianto dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della L.P., con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno oltre che sull'asse dell'impianto anche sotto le funi, e con l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali. Il profilo deve essere completato con le quote, riferite al livello sul mare, e firmato anche dal tecnico abilitato che ne ha effettuato il rilevamento;
- e) piani quotati delle stazioni, in scala non inferiore a 1 : 200, con riportate le curve di livello, illustranti sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con le piste da sci o con altri impianti della zona;
- f) progetto architettonico delle stazioni e disegni di insieme delle principali parti dell'impianto nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte, affinché tutte le sue parti risultino chiaramente rappresentate, accompagnato da una completa documentazione fotografica a colori e in caso di interventi particolarmente

significativi da un rendering in grado di simulare l'inserimento ambientale delle nuove opere ivi compresi tutti gli edifici contigui al volume interessato dal progetto;²⁶

- g) elaborato di calcolo e verifica che contenga:
- la descrizione delle principali caratteristiche tecniche costruttive e di funzionamento dell'impianto, accompagnata da una relazione sulla corrispondenza dello stesso alle norme tecniche e con riferimento, ove ricorra, alla richiesta di deroga alle norme medesime;
 - il calcolo relativo alla sicurezza delle funi ed alla loro configurazione, compresa la determinazione dell'intervallo e dei franchi;
 - il calcolo della potenza motrice necessaria, la determinazione della velocità, della portata oraria e dell'intervallo tra i veicoli, la descrizione del sistema di trazione;
 - i disegni schematici delle strutture principali di stazione, dei sostegni e dei veicoli, nelle scale idonee, affinché le varie parti risultino chiaramente rappresentate;
 - la relazione sulle operazioni e strumenti necessari per effettuare il soccorso in linea.

4. Il progetto esecutivo dell'impianto funiviario deve essere redatto secondo le norme tecniche di cui all'art. 30 della L.P.

5. Gli allegati alla domanda sono presentati in 12 copie, ad eccezione dell'elaborato di cui al precedente III comma, lett. g), per il quale necessitano due copie.

Art. 7 **Istruttoria della domanda**

1. Il Servizio Impianti a Fune trasmette copia della domanda di concessione e della documentazione allegata ai dirigenti dei Servizi provinciali interessati, al Sindaco del Comune e alla Giunta del Comprensorio interessati allorché la documentazione prescritta sia completa. La relazione scritta richiesta a norma dell'art. 11, V comma, della L.P. deve comunque concludersi con un giudizio sintetico motivato.

Allorché dall'istruttoria risulti il parere negativo di uno dei Servizi di cui all'art. 11 della L.P., il richiedente deve essere sentito ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.

2. Spetta al Servizio Impianti a Fune:

- 1) esprimere un parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto. Eventuali condizioni contenute nel parere positivo devono essere osservate nella elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto;
- 2) stabilire il costo convenzionale dell'impianto adottando la formula riportata nell'allegato A) del presente regolamento;
- 3) esprimersi sull'assegnazione della linea ad una delle categorie di cui all'art. 9 della L.P. e sull'eventuale concorrenza della linea rispetto a linee finitime;
- 4) preso atto delle relazioni di cui al primo comma predisporre la proposta di provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.

3. Se durante l'istruttoria vengono proposte dal richiedente integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali ai progetti presentati, il Servizio Impianti a Fune ripete l'istruttoria.

4. Il Servizio Impianti a Fune trasmette ai Servizi competenti gli eventuali progetti esecutivi per le piste e per le opere accessorie, comprese quelle di difesa da frane.

²⁶ comma modificato con D.P.G.P. N. 18-28/Leg. del 2 dicembre 2004

Art. 8
Deposito cauzionale

1. L'entità della quota del deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto funiviario è fissata in:

- a) euro 5.000,00 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m. 500, e euro 10.000,00 per linee di lunghezza superiore;
- b) euro 20.000,00 per linee da realizzarsi con impianti funiviari monofune con attacco permanente dei veicoli;
- c) euro 50.000,00 per linee da realizzarsi con impianti funiviari aerei bifuni e monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli nonché funicolari terrestri.²⁷

2. L'entità della quota del deposito cauzionale ai fini forestali ed idrogeologici, determinata dai competenti Servizi provinciali ai sensi delle leggi vigenti, viene comunicata dagli stessi al Servizio Impianti a Fune all'atto della trasmissione del parere di cui all'art. 11 della L.P.

Art. 9
Modifica della concessione

1. Ai fini della modifica della concessione sono da considerare variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea:

- 1) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altro tipo;
- 2) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento o altra modifica dell'impianto, ritenuti rilevanti dal Servizio Impianti a Fune d'intesa con i Servizi provinciali competenti in materia di piste da sci, di tutela del paesaggio e foreste;
- 3) l'aumento della potenzialità oraria di trasporto, rispetto a quella indicata nel provvedimento di

concessione, ritenuta incompatibile con le caratteristiche delle relative piste esistenti.

2. Per la realizzazione delle modifiche si osserva la procedura prevista dall'art. 25 della L.P.

La ripresa dell'esercizio in servizio pubblico, al termine dei lavori di modifica, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26, XII comma, della L.P., previo collaudo funzionale o visita straordinaria dell'impianto.

Art. 10
Rinnovo della concessione

1. Almeno otto mesi prima della scadenza della concessione il Servizio Impianti a Fune ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, contenente altresì l'indicazione della documentazione da presentare in caso di domanda di rinnovo.

2. La relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto, ai fini del rinnovo della concessione, redatta dal tecnico responsabile dello stesso, deve contenere:

- a) un'analisi di tutte le parti ed organi dell'impianto interessanti la sicurezza, con particolare riguardo al loro stato di conservazione, anche in riferimento all'esito dell'ultima revisione periodica speciale o generale effettuata sullo stesso;
- b) un giudizio sull'idoneità dell'impianto a soddisfare la richiesta di trasporto anche per l'ulteriore periodo di esercizio proposto.

Art. 11
Tariffe, orari, modalità di trasporto, copertura assicurativa R.C.²⁸

1. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione sia i criteri generali per la determinazione delle tariffe di corsa semplice, sulla

²⁷ comma sostituito con D.P.G.P. N. 18-28/Leg. del 2 dicembre 2004

²⁸ Rubrica modificata con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007.

base delle caratteristiche principali dell'impianto, sia il margine di oscillazione consentito, in più ed in meno, rispetto al valore nominale così determinato.

2. I biglietti forfettari emessi sugli impianti di trasporto a fune appartenenti ad un sistema devono avere validità su tutti gli impianti dello stesso.

Per sistema si intende l'insieme di due o più impianti, anche di tipo diverso, fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti.

3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori, da esporre a cura del concessionario in posizione ben visibile nelle stazioni, devono conformarsi ai modelli stabiliti dal Servizio Impianti a Fune, d'intesa con le associazioni di categoria.

4. Nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto degli sci e di un piccolo bagaglio non ingombrante che non superi il peso di 10 Kg. Il personale di servizio ha facoltà di vietare il trasporto di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

5. E' vietato ai concessionari di accordare qualsiasi precedenza ai viaggiatori isolati o in gruppi, fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza, per i funzionari che esercitano la vigilanza di cui agli artt. 7, 28 e 52 della L.P., per gli appartenenti ai corpi di soccorso nell'espletamento delle loro funzioni e per gli operatori di cui all'art. 23, XII comma, della L.P. con le modalità approvate dal Servizio competente.

6. La segnaletica nelle stazioni e lungo la linea deve essere conforme, per dimensione, forma, colore, funzionalità, resistenza alla temperatura, alla luce e agli altri agenti atmosferici, a quella approvata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (U.N.I.).

I segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire

pericolo per i viaggiatori e per il personale di servizio.

Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali è vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni o supporti, nonché sul segnale stesso.

7. Le caratteristiche ed i limiti della garanzia assicurativa per la responsabilità civile sono indicati nell'allegato B) del presente regolamento.

Nella polizza deve essere previsto l'impegno della Compagnia Assicuratrice di comunicare al Servizio Impianti a Fune, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il mancato pagamento del premio. La Compagnia deve inoltre comunicare qualunque variazione inerente il contratto di assicurazione.

Le polizze assicurative che giungono a scadenza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguate ai limiti indicati nell'allegato B). Una copia di ogni nuovo contratto di assicurazione deve essere inviata al Servizio Impianti a Fune a cura della Compagnia di Assicurazione.

Art. 12 Collaudo funzionale

1. In calce alla domanda di collaudo, il direttore dei lavori deve attestare che l'opera è stata eseguita sotto la sua sorveglianza, in conformità al progetto approvato e che egli ha effettuato personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico atte ad accertare il buon funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio; la dichiarazione è redatta sulla base di uno schema predisposto dal Servizio competente.

2. La documentazione tecnica da allegare alla domanda, oltre al certificato di collaudo statico di cui all'art. 26, III comma, della L.P., è costituita dalle certificazioni e attestazioni previste dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della stessa.

Nel caso di realizzazione di opere di difesa da pericolo di frane, alla Commissione di cui all'art. 26, III comma, della L.P., deve essere attestato il benessere del Servizio Geologico.

3. Nella visita di collaudo funzionale, la Commissione di cui all'art. 26, III comma, della L.P., accerta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti tecnici, affinché l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità ed effettua le operazioni previste dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della L.P., secondo le modalità ivi previste.

Art. 13 Oneri di sorveglianza

1. La misura del contributo annuo, che il concessionario è tenuto a versare alla Provincia quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, è fissato in:

- L. 763.000 per linee da realizzare con impianti terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili;
- L. 1.514.000 per linee da realizzare con impianti aerei monofune con attacco permanente dei veicoli;
- L. 2.647.000 per linee da realizzare con impianti aerei bifune, monofune ad agganciamento temporaneo dei veicoli ed impianti terrestri, su rotaia, nonché funivie monofune con movimento intermittente;
- per le linee di prima categoria il contributo è ridotto alla metà.

L'obbligo del versamento inizia dall'anno nel quale è stata assentita la concessione e termina alla scadenza della stessa.

Ai sensi dell'art. 7 della L.P. 03/02/1995, nr. 1, con deliberazione della Giunta Provinciale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo, il contributo potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all'anno a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell'anno in

corso per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14 Vigilanza tecnica sull'impianto

1. Per i termini delle revisioni periodiche speciali e generali degli impianti, nonché per i relativi adempimenti tecnici, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985 e successive modificazioni.

2. In caso di non ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, nonché nei casi di sospensione dell'esercizio di cui agli artt. 23, IX comma, e 28, II comma, della L.P., il Servizio Impianti a Fune può disporre la chiusura dell'impianto, anche mediante apposizioni di sigilli.

3. Ogni anno il concessionario deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell'integrità delle eventuali opere a difesa dell'impianto da pericolo di caduta di frane di cui all'art. 7 della L.P. Copia della certificazione di idoneità deve essere inviata al Servizio Impianti a Fune e al Servizio Geologico.

4. Per le modalità delle ispezioni e verifiche periodiche di cui all'art. 28, II comma, della L.P., sarà di norma seguito lo schema previsto per ciascuna tipologia di impianto come approvato con deliberazione della Giunta provinciale. Le prove sono eseguite sotto la diretta responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto alla presenza dei funzionari del Servizio Impianti a Fune.

La periodicità delle verifiche ed ispezioni per tutte le tipologie di impianti avrà scadenza almeno biennale.²⁹

5. Presso l'impianto deve essere tenuto a cura del capo servizio il "libro-giornale", predisposto secondo il modello approvato dal Servizio Impianti a Fune, nel quale sono verbalizzati e registrati i risultati delle prove e verifiche regolamentari periodiche.

Art. 15 Statistica

1. Ai fini statistici di cui all'art. 31 della L.P., nelle stazioni di partenza di tutti gli impianti devono essere installati idonei dispositivi contapersone. Sul libro-giornale dell'impianto dovranno essere riportati quotidianamente i numeri progressivi indicati dal contapersone.

Art. 16 Contrassegno distintivo

1. Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico è riportato all'allegato C) del presente regolamento.

CAPO III Disciplina delle piste da sci

Art. 17 Tipologia delle piste da sci³⁰

1. Per pista si intende un tracciato o percorso normalmente accessibile, preparato, dotato di segnaletica e controllato.

2. In base alla loro destinazione, le piste da sci si suddividono in piste da discesa, piste da fondo e tracciati escursionistici.³¹

Art. 18 Requisiti tecnici delle piste

1. Tutte le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

- a) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario o improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;
- b) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;
- c) la pista non deve attraversare strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati utilizzati da sciovie, slittinovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente a togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento.

2. Le piste da discesa devono essere caratterizzate da:

- a) larghezza netta, espressa in metri, pari almeno ad un venticinquesimo del flusso orario degli utenti della pista; la larghezza così determinata può subire variazioni in più o in meno nel limite del 20% in relazione alle caratteristiche geometriche e tecniche della pista, nonché alla destinazione della stessa. Si prescinde da tale parametro per piste, o tratti delle stesse, con pendenza longitudinale pari o

²⁹ comma sostituito con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

³⁰ rubrica sostituita con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

³¹ comma modificato con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

inferiore al 12%, per le quali è comunque richiesta una larghezza minima di m. 5, nonché per il campo primi passi e la pista per snowboard. Tali parametri rivestono carattere indicativo per le piste soggette alla procedura di cui all'articolo 58 della L.P. Il campo scuola e la pista di collegamento devono avere una larghezza minima rispettivamente di m. 40 e di m. 5;

- b) franco verticale libero non inferiore a m. 3,50; possono essere ammessi larghezze franchi verticali inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;
- c) la parte terminale, per larghezza e profilo, deve essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alle categorie della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone di tale zona.

3. Le piste da fondo devono essere caratterizzate da:

- a) larghezza netta non inferiore a m. 4; qualora la pista sia riservata agli sciatori che praticano la tecnica classica, la larghezza minima è stabilita in m. 2,20; possono essere ammesse larghezze inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;
- b) franco verticale libero non inferiore a m. 2,50;
- c) tracciato ad anello, in modo da riportare lo sciatore al punto di partenza; le piste che non consentono il ritorno al punto di partenza debbono essere appositamente segnalate;
- d) segnalazione del senso di marcia così da evitare l'incrocio degli sciatori; è ammesso il doppio senso di marcia per brevi tratti opportunamente segnalati nonché, in relazione all'adeguata larghezza e alle contenute pendenze, per la pista di collegamento.

3.bis Per i tracciati escursionistici le caratteristiche tecniche sono determinate dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 40 della L.P. in relazione alla categoria di utenti cui è destinato il tracciato medesimo.³²

Art. 19 Classificazione delle piste da discesa

1. Le piste da discesa sono suddivise in base alla funzione e al rispettivo grado di difficoltà, in campo primi passi, campo scuola, pista facile, pista di media difficoltà, pista difficile, pista di collegamento e snowpark³³.

1 bis. *Il campo primi passi* è un'area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per l'attività didattica e di gioco per bambini.

2. *Il campo scuola* ha una pendenza longitudinale non superiore al 20% e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. Esso è di lunghezza limitata e termina in modo da consentire il facile arresto degli sciatori principianti. Il campo scuola non è attraversato da altre piste né ha con esse tratti in comune. Qualora, per giustificati motivi, non sia possibile riservare l'area del campo scuola ai soli utenti dello stesso, dovranno essere adottate le misure necessarie affinché l'immissione nel campo scuola da parte di sciatori provenienti da altre piste non crei pericolo alla particolare circolazione sciatoria all'interno del campo scuola.

3. *La pista facile* ha una pendenza longitudinale non superiore al 25%, ad eccezione di brevi tratti, e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. La pista facile è segnata in blu.

4. *La pista di media difficoltà* ha una pendenza longitudinale non superiore al 40%, ad eccezione di brevi tratti. Apprezzabili pendenze

³² comma inserito con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

³³ comma modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

trasversali sono ammesse per brevi tratti. La pista di media difficoltà è segnata in rosso.

5. *La pista difficile* presenta pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà. La pista difficile è segnata in nero.

6. *La pista di collegamento* è un tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile. Essa non deve presentare pendenze longitudinali superiori al 12%, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.

6 bis. *Lo snowpark* è una pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tali piste devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre e dotate di idonea segnaletica collocata all'inizio della pista stessa ³⁴.

Art. 20 Classificazione delle piste da fondo

1. Le piste da fondo si suddividono, in base alla funzione e al rispettivo grado di difficoltà, in campo scuola, pista facile, pista di media difficoltà, pista difficile e pista di collegamento.

2. *Il campo scuola* è costituito da una superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici.

3. *La pista facile* ha una pendenza longitudinale sia in salita che in discesa non superiore al 5%, ad eccezione di brevi tratti su terreno aperto. I tratti in discesa devono potersi vedere per tutta la loro lunghezza e in quelli curvi lo sciatore deve essere guidato dalle tracce in modo tale da non dover partecipare attivamente al cambiamento di direzione. Il tracciato non deve

presentare apprezzabili pendenze trasversali. La pista facile è segnata in blu.

4. *La pista di media difficoltà* ha una pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, non superiore al 15%, ad eccezione di brevi tratti su terreno aperto. I tratti in discesa con pendenza longitudinale prossima al limite massimo consentito devono essere di lunghezza limitata. Il tracciato non deve presentare apprezzabili pendenze trasversali. La pista di media difficoltà è segnata in rosso.

5. *La pista difficile* presenta pendenze longitudinali e/o trasversali in salita e/o in discesa superiori a quelle della pista di media difficoltà. Il tracciato può presentare apprezzabili pendenze trasversali. La pista difficile è segnata in nero.

5 bis. *La pista di collegamento* è un tracciato che consente il trasferimento degli sciatori ad una o più piste e che presenta un grado di difficoltà di norma pari alla pista facile. All'inizio della pista di collegamento vengono segnalate le piste verso le quali si accede ed il relativo grado di difficoltà.

Art. 20 bis Classificazione dei tracciati escursionistici ³⁵

1. Il tracciato escursionistico è un percorso gestito, finalizzato a garantire la mobilità su territorio innevato di una determinata categoria di utenti indicata nell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 40 della L.P.. Qualora la categoria di utenti indicata nell'autorizzazione all'esercizio riguardi soggetti diversi dagli sciatori, l'art. 30 ter del regolamento trova applicazione, in quanto compatibile, per tutte le categorie di utenti del tracciato escursionistico.

2. Qualora il tracciato sia riservato allo sci alpino va percorso esclusivamente con tecnica a spazzaneve ed a velocità limitata; su tale

³⁴ Comma sostituito con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

³⁵ articolo inserito con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

tracciato è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento che può avvenire esclusivamente qualora lo sciatore da superare sostì presso gli appositi spazi segnalati (piazzole di sosta).

Art. 21 Segnaletica

1. La pista da sci deve essere dotata della necessaria segnaletica.

2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalità, resistenza alla temperatura, alla luce ed agli altri agenti atmosferici, a quelli approvati dall'Ente Nazionale di Unificazione (U.N.I.).

3. I segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per gli sciatori.

4. Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali, sugli eventuali sostegni e/o supporti, nonché sul segnale stesso, è vietata qualsiasi forma di pubblicità.

5. Per particolari esigenze, non previste dalla segnaletica approvata dall'U.N.I., la Giunta provinciale potrà istituire appositi segnali, le cui caratteristiche generali dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali U.N.I.

6. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 40, I comma, e di classificazione di cui all'art. 58, II comma, della L.P., determinano la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne stabiliscono l'ubicazione.

Art. 22 Piste di dimensioni limitate

1. Ai fini previsti dall'art. 2, II comma, della L.P. si considerano di dimensioni limitate i tracciati escursionistici, le piste da discesa e da fondo aventi le seguenti caratteristiche: ³⁶

- a) *pista da discesa*:
- ha una lunghezza non superiore a metri 750;
 - è realizzata senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura; la realizzazione della stessa non deve inoltre interessare una superficie di terreno superiore a due ettari, né prevedere opere o infrastrutture fisse;
- b) *pista da fondo*:
- è tracciata ad anello o rappresenta una pista di collegamento; viene realizzata senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura.
- b) bis *tracciati escursionistici*:
- sono realizzati senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura. ³⁷

Art. 23 Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti del progetto

1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'art. 4 della L.P. per l'apprestamento di pista/e da sci deve essere presentata al Servizio Turismo e Attività Sportive corredata della documentazione seguente:

- a) relazione illustrante le caratteristiche e le finalità della pista, la situazione ricettiva della zona, i lavori da effettuare nonché le interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti; nel caso di piste da fondo dovranno essere altresì indicati i punti di appoggio e le relative

³⁶ comma modificato con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

³⁷ lettera inserita con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

- strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili);
- b) progetto di massima della pista, redatto in conformità alle disposizioni di cui al successivo terzo comma;
 - c) relazione geologica e forestale previste dall'art. 6, I comma, del presente regolamento;
 - c bis) piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe previsto dall'articolo 31/1;

2. Gli allegati alla domanda sono presentati in 10 copie.

3. Il progetto di massima della pista è redatto da un tecnico abilitato ed è costituito da:

- a) corografia del tracciato in scala 1 : 10.000 o in scala maggiore;
- b) planimetria del tracciato in scala 1 : 1.000 per i tratti interessati da movimenti di terra e/o opere artificiali;
- c) riproduzione del tracciato su mappa catastale;
- d) indicazione delle sezioni trasversali più significative;
- e) indicazione delle larghezze e delle pendenze longitudinali minime, medie e massime;
- f) descrizione e schemi delle eventuali opere artificiali;
- g) riproduzione fotografica, possibilmente aerea, della zona interessata.

4. Qualora si renda necessaria l'effettuazione di sopralluoghi, il richiedente è tenuto ad indicare sul terreno, mediante idonea picchettatura, l'asse longitudinale del tracciato della pista proposto, nonché l'asse delle sezioni trasversali.

5. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario un esame più approfondito del tracciato e/o delle opere, l'Assessore competente in materia di Turismo, su motivata proposta del Servizio provinciale competente, può richiedere un'integrazione della documentazione presentata.

Art. 24 Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci: requisiti del progetto esecutivo

1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento di pista/e da sci deve essere presentato al Servizio Turismo e Attività Sportive corredata della seguente documentazione:

- a) progetto esecutivo della pista, redatto in conformità alle disposizioni di cui al successivo 3° comma;
- b) relazione illustrante le caratteristiche tecniche della pista ed i lavori da effettuare, con l'indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione;
- c) indicazione delle servitù di cui si chiede la costituzione coattiva.

2. Gli allegati alla domanda sono presentati in 5 copie.³⁸

3. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da un tecnico abilitato e si compone di:

- a) planimetria del tracciato, per le sole piste da discesa, in scala 1 : 1.000 o in scala maggiore, con l'indicazione delle aree interessate da scavi e/o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;
- b) riproduzione del tracciato su mappa catastale;
- c) indicazione delle sezioni trasversali del tracciato - in scala 1 : 100 per il fondo e in scala 1 : 500 per la discesa - rilevate ortogonalmente all'asse della pista, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
- d) profilo longitudinale, rilevato sull'asse del tracciato, nelle scale seguenti:
 - in altezza, 1 : 500 sia per le piste da discesa che per quelle da fondo;
 - in lunghezza, 1 : 1.000 per le piste da discesa e 1 : 10.000 per quelle da fondo;
- e) progetto esecutivo delle eventuali opere artificiali.

³⁸ comma modificato con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

3. bis Qualora la domanda contenga la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere, nella domanda sono indicati il nome, il cognome e l'indirizzo del proprietario tavolate dei fondi nonché, per ogni particella, la superficie catastale, la superficie totale, l'eventuale tipologia di coltura nonché la superficie da asservire. In allegato alla medesima domanda sono altresì prodotti:

- a) l'elenco delle particelle fondiarie o edificali interessate dal percorso della pista da sci;
- b) l'estratto mappa indicante l'area da asservire a pista da sci e le aree interessate dai lavori nonché il posizionamento delle sezioni di progetto.³⁹

Art. 24 bis
Autorizzazione per le opere accessorie

1. La procedura di assenso preliminare di cui all'articolo 4 della L.P. si applica anche per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 34, di impianti di innevamento artificiale e di altre opere accessorie, qualora la relativa richiesta sia presentata separatamente da quella concernente l'apprestamento della pista da sci.

2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare gli impianti di innevamento artificiale e le altre opere accessorie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.

Art. 24 ter
Dichiarazione di pubblica utilità

1. I provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle piste da sci, degli impianti di innevamento artificiale e delle altre opere accessorie possono essere emanati dalla Giunta provinciale anche

separatamente dal rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'apprestamento della pista. Le dichiarazioni predette sono subordinate al previo rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ove necessaria e in ogni caso, qualora dette opere non siano già state valutate insieme con la pista con il provvedimento di assenso preliminare, all'espletamento anche per esse della procedura di assenso preliminare salvo che non siano state già autorizzate nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.⁴⁰

2. Agli effetti dell'articolo 43 della L.P., sono considerati titolari di autorizzazione i titolari delle piste apprestate antecedentemente all'entrata in vigore della stessa per le quali sia intervenuta la classificazione di cui all'articolo 58 della L.P.

Art. 25
Piste riservate o chiuse

1. I titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista può riservare la pista da sci ad una determinata categoria di utenti (snowboard, sci alpino, fondo tecnica libera, fondo tecnica classica, manifestazioni agonistiche, allenamenti, ecc).

2. Le manifestazioni agonistiche o l'allestimento di percorsi per allenamento devono essere previamente autorizzati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. In tali occasioni il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza di cui all'articolo 27 delimita la superficie interessata al fine di impedire l'ingresso di altri sciatori; all'organizzatore dell'attività agonistica o dell'allenamento spetta garantire, in relazione all'attività svolta, adeguate protezioni e misure di sicurezza.

3. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nella gara o nell'allenamento sia insufficiente a garantire un

³⁹ comma inserito con D.P.G.P. N. 18-28/Leg. del 2 dicembre 2004

⁴⁰ comma modificato con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

normale traffico sciistico, il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista.

4. Alla chiusura parziale o totale della pista si provvede anche in occasione di particolari situazioni che ne limitano la normale agibilità.

5. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni di valle degli impianti di risalita.

6. Nel caso di mancata chiusura delle piste da fondo in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo, la presenza della manifestazione va segnalata agli ingressi della pista.

Art. 26 Servizi tecnici e di assistenza. Trasporto infortunati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è tenuto ad assicurare il servizio di trasporto degli infortunati sulla stessa fino alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da autolettighe; deve essere predisposta e costantemente disponibile l'attrezzatura necessaria e sufficiente a tale scopo e l'organizzazione per effettuare il servizio nel modo migliore e più celere possibile.

2. Il servizio deve essere prestato da persone addestrate al trasporto degli infortunati e cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario o comunque su richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.

3. Il titolare dell'autorizzazione può affidare o delegare a istituzioni o enti specializzati l'effettuazione del servizio di cui ai commi precedenti.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare stagionalmente al Servizio Turismo e Attività Sportive un elenco degli incidenti

accertati sulla pista, specificandone la data, l'ora, la localizzazione, nonché l'età ed il sesso degli infortunati.

Art. 27 Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione dei tracciati e della segnaletica e relativo responsabile

1. La manutenzione dei tracciati e della segnaletica comprende tutte quelle operazioni che garantiscono la sicurezza delle piste da sci aperte al pubblico attraverso la verifica dell'efficienza dell'attrezzatura allo scopo posizionata, quale reti di contenimento o di delimitazione, protezioni antiurto, segnaletica e simili, nonché la battitura del manto nevoso.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste da sci e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura o con pista chiusa, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. L'eventuale produzione di neve artificiale durante l'orario di servizio della pista deve essere opportunamente segnalata.⁴¹

3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, cumuli di neve ventata o artificiale ecc.) il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista individua, anche per singole zone, il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza e ne comunica il

⁴¹ comma sostituito con D.P.G.P. N. 18-28/Leg. del 2 dicembre 2004

nominativo al Servizio competente in materia di turismo. In assenza di tale comunicazione è individuato quale responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza il titolare medesimo.

5. Il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza dispone l'apertura e la chiusura delle piste ai sensi dell'articolo 29 e coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle stesse piste.

6. Al responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza può essere attribuita la qualifica di "addetto alla sorveglianza" ai sensi dell'articolo 55, comma 3, della L.P.

Art. 28 Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione estiva delle piste

1. Durante il periodo di non innevamento il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista deve provvedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla stessa e dalle sue pertinenze al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

2. Entro i limiti dell'areale vegetazionale deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa, e con periodici controlli e interventi di manutenzione, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione e razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

3. La funzionalità delle eventuali opere artificiali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

4. Ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell'integrità delle eventuali opere a difesa della pista da sci da pericolo di caduta di frane di cui all'art. 7 della L.P. Copia della certificazione di idoneità deve essere inviata al Servizio Turismo e Attività Sportive e al Servizio Geologico.

4bis. Per esigenze di tutela del paesaggio, di protezione della fauna e di efficienza dell'attrezzatura, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale, il titolare dell'autorizzazione deve rimuovere ogni bene mobile nonché tutte le reti di delimitazione e di contenimento predisposte per le piste di competenza. Nei tratti di pista realizzati artificialmente e ritenuti pericolosi per il transito di escursionisti, vanno assicurati idonei apprestamenti di protezione o mantenute installate, se funzionali, le reti di delimitazione e di contenimento già predisposte.

Art. 29 Servizi tecnici e di assistenza. Apertura e chiusura delle piste

1. L'apertura e la chiusura delle piste sono disposte dal responsabile della manutenzione dei tracciati di cui all'articolo 27.

2. L'apertura giornaliera della pista deve avvenire previo accertamento delle condizioni di agibilità della stessa, con particolare riferimento al pericolo di valanghe, allo stato della superficie sciabile, alla funzionalità degli apprestamenti di sicurezza e della segnaletica, nonché all'assenza di pericoli atipici.

3. Al termine dell'esercizio giornaliero il servizio deve effettuare una ricognizione, al fine di verificare che sulla pista non si attardino sciatori in attesa di interventi di soccorso; in tale occasione il servizio accerta altresì lo stato della segnaletica,

degli apprestamenti di sicurezza, del manto nevoso, nonché l'eventuale presenza di pericoli atipici.

Art. 30 **Modifiche al tracciato della pista**

1. Le modifiche al tracciato delle piste di cui all'art. 47 della L.P., sono sottoposte alla procedura istruttoria prevista dall'art. 34 della medesima.

Art. 30 bis **Percorsi occasionali**

1. Sono considerati percorsi occasionali ai sensi dell'articolo 40, comma 4, della L.P. i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee. Sono altresì considerati percorsi occasionali i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi.

Art. 30 ter **Comportamento dello sciatore ⁴²**

1. Per "sciatore" si intende chiunque percorre le piste da sci equipaggiato di sci, snowboard o attrezzi simili. L'accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l'ingresso ai pedoni e agli animali nonché l'uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari.

2. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve rispettare le seguenti regole:

a) Condotta

- 1) Lo sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista, alla situazione ambientale ed alle proprie

capacità tecniche, non costituisca pericolo per l'incolumità propria ed altrui; in particolare ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile.

- 2) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera in prossimità di fabbricati o ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti;

b) Scelta della direzione

- 1) Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
- 2) Lo sciatore a valle che si immette o attraversa una pista deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o altri;

c) Sorpasso

- 1) Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato;

d) Precedenza

- 1) Negli incroci lo sciatore deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
- 2) Lo sciatore deve dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti che vi possono accedere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2;

e) Sosta

- 1) Lo sciatore che sosta deve evitare pericoli per gli altri sciatori e portarsi sui bordi della pista.

⁴² art. modificato con D.P.G.P. nr. 18-28 Leg. del 2 dicembre 2004

- 2) Lo sciatore è tenuto a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti, lo sciatore deve liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa;

f) Obbligo di soccorso

- 1) Qualora incontri una persona infortunata ovvero in difficoltà, lo sciatore deve prestare l'assistenza occorrente e comunicare immediatamente l'incidente a qualsiasi stazione di chiamata ovvero al personale di soccorso della pista;

g) Transito e risalita

- 1) E' vietato percorrere a piedi le piste da sci. In occasione di gare è vietato ai non partecipanti sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
- 2) La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata sulle piste da sci o tratti delle stesse che espongano espressamente il divieto con idonea segnaletica.
- 3) Ove non vietata, la risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di legge nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
- 4) In assenza di previo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dei tracciati sciistici, allo sciatore è vietato utilizzare le piste da sci al di fuori dell'orario di apertura al pubblico delle piste stesse. L'eventuale assenso è segnalato da apposita segnaletica;

h) Obbligo del casco

- 1) Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato.

- 2) L'obbligo di indossare un casco protettivo omologato vale per tutti gli sciatori sulle piste da sci riservate agli allenamenti di sci e snowboard agonistico nonché per gli sciatori che utilizzano aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore;

i) Obbligo del dispositivo per evitare il distacco dell'attrezzatura

- 1) Lo sciatore deve utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

j) Obbligo di riporre l'attrezzatura

- 1) Lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.

3. Le regole di comportamento di cui al comma 2 sono espone in modo ben visibile al pubblico nei punti di vendita dei biglietti per la risalita e presso le principali stazioni di valle degli impianti di risalita. Le medesime regole di comportamento possono essere divulgate con testi che le riproducono anche in modo riassuntivo o comunque non letterale, in lingua italiana, inglese e tedesca.

4. La disposizione di cui all'art. 5 comma 2 lettera h) dell'articolo 30 ter del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., come sostituito da questo articolo ha effetto dal 1° gennaio 2005 e comunque dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della salute previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernale da discesa e da fondo."⁴³

⁴³ comma sostituito con D.P.G.P. N. 18-28/Leg. del 2 dicembre 2004

Art. 30 quater
Copertura assicurativa per la
responsabilità civile

1. In relazione all'obbligo previsto dall'articolo 40, comma 1 bis, della L.P. per la copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed a terzi per fatti imputabili al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista nell'allegato J al presente regolamento sono definiti i massimali minimi della relativa polizza assicurativa ⁴⁴.

Art. 30 quinquies
Messa a disposizione degli utenti
di una polizza assicurativa

1. In relazione all'obbligo previsto dall'articolo 40, comma 1 ter, della L.P. il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista mette a disposizione degli utenti, presso i punti vendita dei titoli di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose.

2. La polizza deve indicare il nominativo della compagnia di assicurazione, l'eventuale società di distribuzione e gestione dei sinistri, nonché il relativo costo di acquisto.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste è tenuto a fornire le necessarie informazioni in ordine all'acquisto della polizza assicurativa con avvisi al pubblico presso i punti di vendita dei titoli di transito e presso le principali stazioni di valle degli impianti.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione il testo integrale della polizza con le condizioni generali e particolari del contratto per consentirne agli utenti interessati la visione. Il titolare medesimo deve inviare copia del testo della polizza al servizio provinciale competente in materia di turismo.

5. I massimali minimi della polizza assicurativa sono definiti dall'allegato K del presente regolamento ⁴⁵.

Art. 30 sexies
Addetti alle funzioni di controllo

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci sono svolte anche dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci o da personale addetto ai servizi previsti dall'articolo 50 della L.P., in possesso della qualifica di "addetto alla sorveglianza" riconosciuta con le modalità previste dall'articolo 55, comma 3, della medesima legge.

2. Per il conseguimento del riconoscimento della qualifica di "addetto alla sorveglianza" al personale indicato dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è richiesta la partecipazione ad un momento formativo secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.

3. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 ter del presente regolamento spettanti agli addetti alla sorveglianza comportano lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) richiamo verbale nei confronti dello sciatore che violi per la prima volta le norme di comportamento dello sciatore;
- b) sospensione temporanea della validità del titolo di transito nei casi più gravi e reiterati di violazione dell'articolo 30 ter del presente regolamento;
- c) segnalazione ai soggetti a cui spetta l'accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della L.P.

⁴⁴ Articolo inserito con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

⁴⁵ Articolo inserito con D.P.P. n. 15-95/Leg. 21 giugno 2007

4. Nelle condizioni generali di vendita del titolo di transito sono previsti i casi e le modalità in cui il titolo di transito medesimo può essere sospeso in relazione alla violazione degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 30 ter del presente regolamento.

5. Il numero minimo di addetti incaricati delle funzioni di controllo ai sensi del presente articolo è stabilito in:

- a) un'unità per le piste da sci di cui è titolare un unico soggetto con lunghezza cumulativa superiore a 20.000 m;
- b) due unità per le piste con lunghezza superiore;
- c) almeno due unità per le aree sciabili di cui è titolare un unico soggetto, nella quali siano presenti cinque piste classificate come "pista difficile" ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento ⁴⁶.

Art. 31 Domande pendenti

1. L'istruttoria delle pratiche pendenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le materia disciplinate dalla L.P., è proseguita secondo le rispettive competenze dal Servizio Impianti a Fune e dal Servizio Turismo e Attività Sportive.

CAPO III bis

Messa in sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe ⁴⁷

Art. 31/1 Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe

1. Il piano di cui all'articolo 7, comma 2 della legge provinciale si compone di una

⁴⁶ Articolo inserito con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

⁴⁷ gli articoli da 31/1 a 31/22 sono stati introdotti con D.P.G.P. 12/7/00 nr. 17-35 Leg.

relazione nivologica e, ove sia rilevata la presenza di un rischio valanghivo, di un progetto degli interventi di carattere strutturale e/o delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe.

Art. 31/2 Relazione nivologica

1. La relazione nivologica individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1 : 10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica, elabora i dati ed effettua i calcoli necessari per la verifica in ordine all'esistenza di fenomeni valanghivi, nonché per la determinazione delle caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

2. La relazione si struttura nelle seguenti sezioni:

- a) di analisi;
- b) di valutazione;
- c) di indirizzo per la progettazione. Tale sezione è elaborata ove sia individuata la presenza di fenomeni valanghivi che interessino l'area di studio.

Art. 31/3 Sezione di analisi

1. Nella sezione analisi di cui all'articolo 31/2, comma 2, lettera a) sono trattati i seguenti aspetti:

- a) caratteristiche morfologiche;
- b) caratteristiche vegetazionali;
- c) caratteristiche nivologiche.

2. Con riferimento alle caratteristiche morfologiche sono evidenziati i fattori connessi con la configurazione morfologica del sito, quali i caratteri clivometrici, l'esposizione ed il tempo di soleggiamento, le eventuali scabrosità del terreno, le brusche variazioni di pendenza, le gradonate naturali, le strade e quant'altro concorra a descrivere le caratteristiche generali dell'area di studio.

3. Con riferimento alle caratteristiche vegetazionali è descritto lo stato della vegetazione dei versanti presenti nell'area di studio, con particolare riferimento a specie, densità ed altezza. In relazione ai fenomeni valanghivi rilevati, è formulata una valutazione in ordine alla capacità della vegetazione di inibire lo scorrimento delle masse nevose, nonché, laddove la vegetazione sia assente, alla possibilità di favorirne la crescita.

4. Con riferimento alle caratteristiche nivologiche sono esposti tutti i dati necessari per definire le caratteristiche nivometeorologiche e valanghive dell'area di studio. Tali dati sono desunti dalle notizie storiche sugli eventi valanghivi, da specifiche campagne di monitoraggio diretto e indagini sul terreno, dallo studio aerofotogrammetrico, dalla consultazione di materiale documentale e dai calcoli di dinamica delle valanghe secondo metodologie validate scientificamente.

5. Per ciascuno degli aspetti di cui al comma 1 vengono redatte una cartografia in scala 1 : 10.000 o più dettagliata ed una relazione tecnica particolareggiata.

Art. 31/4 Sezione di valutazione

1. Nella sezione di valutazione di cui all'articolo 31/2, comma 2, lettera b), sono ponderati tutti gli aspetti evidenziati nella sezione di analisi, al fine di definire il quadro relativo alla presenza di fenomeni valanghivi interessanti l'area di studio. Tali fenomeni sono evidenziati cartograficamente e descritti tramite una scheda identificativa redatta in conformità all'allegato E al presente regolamento.

Art. 31/5 Sezione di indirizzo per la progettazione

1. Nella sezione di indirizzo per la progettazione di cui all'articolo 31/2, comma 2,

lettera c), sono individuate motivatamente le tipologie di interventi strutturali e/o di misure gestionali ritenute necessarie e ne sono determinate le linee essenziali da sviluppare in fase progettuale. Ai fini del ricorso a misure gestionali ai sensi dell'articolo 31/8, sono altresì valutati i profili inerenti la prevedibilità dei fenomeni valanghivi ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 31/6.

Art. 31/6 Misure ed interventi di difesa

1. Il rischio valanghivo è fronteggiato mediante la realizzazione di interventi di carattere strutturale ovvero attraverso l'adozione di misure gestionali.

2. Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modificazione dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci da proteggere ovvero ne impediscono gli effetti.

3. Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell'esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell'esercizio e, qualora previsto dal progetto di cui all'articolo 31/8, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

4. Le misure gestionali sono adottate unicamente in presenza di fenomeni valanghivi prevedibili. Per prevedibilità si intende l'attitudine del fenomeno valanghivo ad essere conosciuto con precisione e con anticipo sufficienti a consentire l'adozione delle misure gestionali previste. Tale prevedibilità è verificata con riferimento a ciascuna area in cui è prevista l'adozione di misure gestionali.

5. Ai fini della difesa dal pericolo di valanghe, è ammesso l'utilizzo di tecniche di consolidamento del manto nevoso mediante battitura meccanica soltanto in presenza di modesti e localizzati fenomeni di scivolamento di masse nevose che si generano lungo la traccia degli impianti a fune, all'interno delle piste da sci e nelle immediate adiacenze degli stessi, previa espressa motivazione nella relazione nivologica.

Art. 31/7

Progetto degli interventi di carattere strutturale

1. Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione delle specifiche tipologie di opere da realizzare, formano parte integrante del progetto degli interventi di carattere strutturale i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnico - illustrativa che descrive le caratteristiche dell'intervento e motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico - scientifici e normativi;
- b) relazione di calcolo delle opere, comprensiva dei calcoli di determinazione delle sollecitazioni, da effettuarsi anche mediante il ricorso a modelli matematici di dinamica delle valanghe;
- c) planimetrie in scala 1 : 5000 o più dettagliate, profili longitudinali, sezioni trasversali e sezioni tipo in numero e scala adeguati, recanti la localizzazione nonché i caratteri di forma e dimensione delle opere di difesa da realizzare e delle infrastrutture da proteggere;
- d) particolari costruttivi in misura necessaria a dare piena esecutività al progetto;
- e) ogni altro elemento necessario ad illustrare le caratteristiche dell'opera.

2. Per la progettazione, per il calcolo, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere di difesa, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,

normale e precompresso ed a struttura metallica) nonché le altre norme vigenti in materia. Relativamente alle opere non considerate dalla predetta normativa si osservano le buone regole dell'arte.

Art. 31/8

Progetto delle misure gestionali

1. Il progetto delle misure gestionali consiste in un piano di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio in presenza di pericolo di valanghe, di seguito denominato P.I.S.T.E., ovvero in un piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, di seguito denominato P.I.D.A.V.

2. Il P.I.S.T.E. individua le procedure da seguire per la chiusura e la successiva riapertura delle piste da sci e degli impianti a fune soggetti a temporaneo pericolo di caduta valanghe. Gli elaborati che compongono il P.I.S.T.E. sono indicati nell'allegato F al presente regolamento.

3. Il P.I.D.A.V. individua le operazioni e le procedure finalizzate alla chiusura temporanea delle piste da sci ed al distacco artificiale delle valanghe. Gli elaborati che compongono il P.I.D.A.V. sono indicati nell'allegato G al presente regolamento.

4. Le apparecchiature, le strutture, i dispositivi ed i sistemi da utilizzare per l'attuazione delle misure gestionali devono essere conformi alle normative vigenti e sono soggetti al regime autorizzatorio e al collaudo previsti dalle leggi di settore che ne disciplinano l'utilizzo.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili con riferimento agli impianti a fune esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 31/9, comma 2.

Art. 31/9

Norme particolari per gli impianti a fune

1. Nella realizzazione di interventi di carattere strutturale a difesa degli impianti a fune ai

sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale, le opere di protezione sono progettate in modo che le sollecitazioni loro derivanti dall'investimento della massa nevosa non siano trasmesse alle fondazioni o alle strutture dell'impianto.

2. Fermo restando che le strutture dell'impianto a fune non sono soggette alle misure di carattere gestionale, il ricorso alle stesse è consentito in via esclusiva con riferimento al pericolo di valanghe che interessi unicamente il sentiero di soccorso posto sotto la linea funiviaria. Quanto previsto dal presente comma non è applicabile in presenza di sciovie o manovie.

3. Per gli impianti a fune di particolare interesse strategico si devono prevedere misure gestionali, nei limiti indicati dal comma 2, tali da minimizzare i tempi di chiusura.

3. bis Limitatamente alle modifiche degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.G.P. 12 luglio 2000 n. 17-35/L, purché tali modifiche siano contenute nell'ambito del medesimo tracciato o con limitate variazioni, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la combinazione di interventi di carattere strutturale, comunque sempre prevalenti, con idonee misure di gestione del pericolo di valanghe, qualora sia accertata dal Servizio impianti a fune d'intesa con il Servizio prevenzione calamità pubbliche l'impossibilità tecnica di realizzare la protezione esclusivamente con interventi di carattere strutturale nonché la rispondenza delle misure gestionali all'esigenza di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza.⁴⁸

Art. 31/10 Collaudo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31/7, comma 2, e dall'articolo 31/8, comma 4, in ordine al collaudo delle opere, delle apparecchiature, delle strutture, dei dispositivi e dei sistemi, il piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe è sottoposto a collaudo ad opera dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 31/15. Non può svolgere le funzioni di collaudatore chi, in qualunque modo, abbia interesse alla realizzazione delle opere di difesa o abbia un rapporto professionale con il concessionario degli impianti a fune o con il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci, ovvero abbia partecipato alla redazione del piano, all'attività preparatoria o comunque connessa con la redazione medesima, alla progettazione o alla realizzazione delle singole opere di difesa.

2. Il collaudatore accerta la conformità del piano alle prescrizioni della legge provinciale e del presente regolamento, verifica la correttezza dei contenuti della relazione nivologica, la validità dal punto di vista tecnico, l'efficacia e la coerenza delle soluzioni progettuali adottate, ivi comprese quelle relative alle misure gestionali. Il collaudatore accerta altresì la conformità di quanto realizzato rispetto ai contenuti del piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe. In esito alle verifiche ed agli accertamenti di cui al presente comma viene redatto un certificato di collaudo.

3. Ai fini del rilascio del certificato di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga le misure o gli interventi previsti nel piano insufficienti a garantire l'esercizio in sicurezza degli impianti a fune o delle piste da sci, può richiedere motivatamente l'introduzione nel piano medesimo di particolari misure o procedure integrative o di modifiche necessarie per la difesa degli stessi impianti o piste dal pericolo di caduta valanghe.

⁴⁸ comma inserito con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

4. Il certificato di collaudo è inoltrato in duplice copia ai Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci, i quali ne trasmettono una copia al Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche per il deposito agli atti.

Art. 31/11
Verifiche del piano delle misure per la difesa dalle valanghe⁴⁹

1. Qualora le condizioni e fattori di rischio valutati nel piano delle misure per la difesa dalle valanghe siano mutati rispetto a quelli costituenti i presupposti su cui si basavano le prescrizioni del piano medesimo, ovvero debbano eseguirsi interventi sulle piste o sugli impianti, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci provvedono ad adeguare e modificare il piano ed a realizzare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci inoltrano ai Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31/15, la quale attesti il permanere dell'efficacia degli interventi strutturali o delle misure gestionali previsti dal piano rispetto alle condizioni ed ai fattori di rischio attuali. In caso di mancato inoltro della suddetta certificazione annuale i Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci possono disporre la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 28 e 52 della legge provinciale⁵⁰.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, i concessionari degli impianti a fune ed i

titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci comunicano altresì ai Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci i nominativi e le qualifiche del personale addetto alla gestione del pericolo valanghe presso ciascun impianto e pista da sci; ogni variazione che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima. L'elenco delle figure professionali deve essere sottoscritto per accettazione da parte dei singoli incaricati⁵¹.

3. Copia delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservata presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci, a disposizione degli addetti alla vigilanza. La stessa sede locale dovrà essere indicata nel piano previsto dall'articolo 31/1.

3 bis. Si può prescindere dalla modifica del piano qualora gli interventi sugli impianti e sulle piste non abbiano determinato un mutamento del quadro nivologico e rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della L.P. Contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione, il progettista attesta con apposita dichiarazione che il quadro nivologico non subisce modificazioni a seguito dei predetti interventi⁵².

Art. 31/12
Deposito ed acquisizione agli atti del piano e della documentazione relativa al collaudo

1. Il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe ed i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione o di modifica di impianti a fune e piste da sci, i certificati di collaudo nonché le certificazioni annuali di cui all'articolo 31/11, commi

⁴⁹ Rubrica modificata con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

⁵⁰ Comma 1 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

⁵¹ Comma 2 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

⁵² Comma 3 bis inserito con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

1 e 2, sono trasmessi a cura dei Servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci al Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche per l'acquisizione agli atti.

Art. 31/13
Vigilanza tecnica

1. Ferma restando la competenza delle commissioni locali valanghe di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 per l'attività di controllo dei fenomeni nivo - meteorologici e per la segnalazione del pericolo di valanghe, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci riguardante le misure di difesa dal pericolo di valanghe ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge provinciale si attua attraverso l'analisi dei documenti depositati presso il Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche ai sensi dell'articolo 31/12, attraverso la verifica della conformità del piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe a quanto disposto dalla legge provinciale e dal presente regolamento nonché attraverso l'accertamento della corrispondenza degli interventi di carattere strutturale realizzati e delle misure gestionali adottate alle prescrizioni contenute nel suddetto piano delle misure di difesa.

Art. 31/14
Informazione e aggiornamento tecnico

1. La Provincia provvede all'informazione circa il contenuto del presente regolamento e pubblica, a cadenza periodica, quaderni di approfondimento e di aggiornamento tecnico - scientifico sulle metodologie per fronteggiare il rischio valanghivo presente su piste da sci ed impianti a fune.

Art. 31/15
Figure professionali per la redazione del piano delle misure di difesa

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31/7, comma 2, e dall'articolo 31/8, comma 4, in ordine alla progettazione ed al collaudo delle opere, delle apparecchiature, delle strutture, dei dispositivi e dei sistemi, il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe è redatto, nel rispetto della vigente normativa in materia di competenze professionali, da ingegneri, architetti, geologi o laureati in scienze forestali, abilitati all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nel settore nivologico.

Art. 31/16
Figure professionali addette all'attuazione delle misure gestionali

1. Gli interventi di carattere gestionale sono attuati dalle seguenti figure professionali:

- a) responsabile della sicurezza valanghe;
- b) direttore delle operazioni;
- c) operatore del distacco artificiale;
- d) osservatore nivologico.

2. Il progetto delle misure gestionali di cui all'articolo 31/8 individua le figure professionali e il personale necessari per l'attuazione degli specifici piani d'intervento, tenuto conto della complessità dei piani stessi, del numero e della dislocazione dei siti valanghivi nonché dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza del medesimo, ed indica i criteri che regolano la presenza del direttore delle operazioni di cui all'articolo 31/18 presso gli impianti a fune e le piste da sci.

3. L'attuazione del progetto di cui all'articolo 31/8 relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura degli impianti a fune e delle piste da sci, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere

svolta da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni.

Art. 31/17
Responsabile della sicurezza valanghe

1. Il responsabile della sicurezza valanghe sovrintende alle attività previste nel progetto delle misure gestionali di cui all'articolo 31/8 e, in particolare:

- a) verifica la corretta attuazione degli adempimenti e degli interventi prescritti dal P.I.S.T.E. o dal P.I.D.A.V.;
- b) promuove gli eventuali adempimenti e modifiche al piano delle misure di difesa qualora sia mutato il quadro nivologico generale o le caratteristiche ambientali e attiva le misure d'urgenza necessarie a garantire la rimozione dell'imprevisto rischio valanghivo;
- c) accerta il possesso delle abilitazioni del personale preposto all'attuazione del piano;
- d) interviene tempestivamente su richiesta del direttore delle operazioni.

2. Il responsabile della sicurezza è nominato dal concessionario degli impianti a fune o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci tra i soggetti che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 31/22 e che abbiano compiuto 21 anni.

3. La figura del responsabile della sicurezza è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure di carattere gestionale.

4. Il responsabile della sicurezza deve essere sempre reperibile durante il periodo di apertura degli impianti a fune e delle piste da sci. Al fine di consentire sostituzioni temporanee del responsabile, il progetto di cui all'articolo 31/8 deve prevedere la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di responsabile della sicurezza. Qualora si verifici una temporanea indisponibilità del responsabile della sicurezza, quest'ultimo investe

immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il titolare e il direttore delle operazioni. In caso di impossibilità o di inerzia all'investitura provvede il titolare.

5. Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del responsabile della sicurezza e del suo sostituto, il direttore delle operazioni ordina la sospensione dell'esercizio degli impianti a fune e della pista da sci.

Art. 31/18
Direttore delle operazioni

1. Il direttore delle operazioni cura la gestione del progetto di cui all'articolo 31/8 e in particolare:

- a) registra giornalmente, prima dell'apertura al pubblico degli impianti a fune e delle piste da sci, i dati nivometeorologici e quelli relativi alle valanghe osservate, compilando il registro delle condizioni di sicurezza di cui all'allegato H al presente regolamento e conservando lo stesso nel luogo indicato dal progetto di cui all'articolo 31/8. La compilazione del registro può essere effettuata, in tutto o in parte, su supporti informatici, previo specifico accordo con la struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe ⁵³;
- b) assegna i compiti al personale da lui coordinato;
- c) dirige e coordina le operazioni di distacco artificiale delle valanghe e provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 31/19;
- d) ordina la sospensione dell'esercizio in caso di imminente pericolo valanghe e avverte il responsabile della sicurezza del provvedimento adottato;
- e) avverte tempestivamente il responsabile della sicurezza in occasione di cambiamenti delle

⁵³ Comma 1 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

condizioni nivometeorologiche ritenuti significativi.

2. Il direttore delle operazioni provvede altresì ad accertare il pericolo di valanghe ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ai fini dell'apertura delle piste da sci.

3. Il direttore delle operazioni è nominato dal concessionario degli impianti a fune o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni e che abbiano conseguito l'attestato di qualifica abilitante all'esercizio delle funzioni di direttore delle operazioni ovvero di responsabile della sicurezza valanghe.

4. La figura del direttore delle operazioni è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure gestionali. Il direttore delle operazioni è tenuto all'esercizio delle funzioni relative alla propria qualifica sulla base di un rapporto professionale di esclusività con il concessionario degli impianti a fune o con il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci e deve garantire la propria reperibilità nel periodo di apertura degli impianti e delle piste nonché la presenza continuativa nelle situazioni previste dal progetto di cui all'articolo 31/8. Per conto del medesimo concessionario ovvero del medesimo titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci, sulla base di un rapporto professionale di esclusività con lo stesso e fermo restando il possesso dei necessari requisiti ed abilitazioni, il direttore delle operazioni è altresì autorizzato all'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 31/16.

5. Al fine di consentire sostituzioni temporanee del direttore delle operazioni, il progetto di cui all'articolo 31/8 prevede la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di direttore. Il direttore delle operazioni può svolgere le funzioni di sostituto direttore delle operazioni presso altri concessionari di impianti a fune o titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci solo

nell'ambito di comprensori sciistici confinanti e previa espressa motivazione riportata nel progetto di cui all'articolo 31/8. Qualora il direttore delle operazioni non possa assicurare la propria reperibilità o la presenza sulle piste o sugli impianti, investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il titolare e il responsabile della sicurezza. In caso di inerzia o di impossibilità all'investitura provvede il titolare⁵⁴.

6. Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del direttore delle operazioni o del suo sostituto, il titolare provvede tempestivamente alla sospensione dell'esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci.

Art. 31/19

Ulteriori adempimenti relativi alle operazioni di distacco artificiale delle valanghe

1. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe non si verifichi il distacco programmato della valanga stessa o vi siano comunque dubbi in ordine al permanere della situazione di pericolo, il direttore delle operazioni conferma la sospensione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci e ne dà tempestiva comunicazione al responsabile della sicurezza valanghe.

2. In tali casi la riapertura al pubblico dell'impianto o della pista può avvenire solo previa verifica tecnica effettuata congiuntamente dal direttore delle operazioni e dal responsabile della sicurezza valanghe, da cui risulti la cessazione della situazione di pericolo.

3. I risultati della verifica di cui al comma 2 sono verbalizzati dal direttore delle operazioni e inseriti nel registro delle condizioni di sicurezza di cui all'allegato H al presente regolamento.

⁵⁴ Comma 5 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

Art. 31/20

Operatore del distacco artificiale delle valanghe e osservatore nivologico

1. L'operatore del distacco artificiale delle valanghe effettua le operazioni di distacco artificiale delle valanghe su disposizione del direttore delle operazioni e secondo le procedure previste nel progetto di cui all'articolo 31/8, comma 3. La figura dell'operatore è obbligatoriamente prevista dal progetto qualora il medesimo preveda operazioni di distacco artificiale delle valanghe.

2. L'operatore del distacco artificiale delle valanghe è nominato dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni, abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica di cui all'articolo 31/22 e siano in possesso dei titoli e delle abilitazioni richieste dalla legge per l'utilizzo delle tecnologie necessarie per il distacco delle valanghe.

3. L'osservatore nivologico, ove previsto dal progetto di cui all'articolo 31/8, rileva ed archivia, su disposizione del direttore delle operazioni, i dati nivometrici e meteorologici e quelli relativi alle valanghe verificatesi.

4. L'osservatore nivologico è nominato dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci tra i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 31/22.

Art. 31/21

Corsi abilitanti

1. Ai fini della formazione teorico - pratica delle figure professionali previste dall'articolo 31/16, la Provincia organizza periodicamente corsi avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, dell'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (A.I.NE.VA.). La partecipazione al corso è a titolo oneroso.

2. Tutte le spese per l'organizzazione e per la realizzazione dei corsi, di cui al comma 1, nonché le eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 5, sono sostenute da A.I.NE.VA. senza oneri finanziari a carico della Provincia.

3. La convenzione di cui al comma 1, di durata anche pluriennale, stabilisce:

- a) gli obiettivi, le iniziative e gli standard formativi;
- b) l'obbligo per A.I.NE.VA. di accettare il controllo della Provincia sul raggiungimento degli obiettivi e degli standard formativi;
- c) l'obbligo per A.I.NE.VA. di garantire l'integrale assunzione delle spese ai sensi del comma 2;
- d) le modalità di determinazione degli oneri posti a carico dei partecipanti ai corsi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.

4. Le materie di insegnamento e la durata dei corsi sono previsti dall'allegato I al presente regolamento.

5. Il corso è concluso con un esame finale, il cui superamento abilita all'esercizio delle funzioni relative alle figure professionali previste dall'articolo 31/16. La commissione esaminatrice è composta dal Dirigente del Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, ovvero da un suo delegato, con funzioni di presidente e da almeno due membri scelti tra il personale provinciale con specifica competenza in materia di nivologia. La commissione è nominata dalla Giunta Provinciale.

Art. 31/22

Attestati di qualifica

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe rilascia ai candidati che abbiano superato l'esame finale l'attestato di qualifica abilitante

all'esercizio delle funzioni relative alle figure professionali previste dall'articolo 31/16 ⁵⁵.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe, ai fini dell'esercizio delle funzioni riservate alle qualifiche professionali previste dall'articolo 31/16, è autorizzato a riconoscere gli attestati rilasciati, a seguito del superamento di appositi esami, al termine di corsi aventi le caratteristiche previste dall'allegato I al presente regolamento, da parte di enti e soggetti senza fini di lucro con comprovata esperienza in materia di nivologia ⁵⁶.

⁵⁵ Comma 1 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

⁵⁶ Comma 2 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

ALLEGATO A

Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario mediante criteri parametrici (D.P.G.P. nr. 18-28/Leg. di data 2 dicembre 2004)

Il costo è valutato in migliaia di Euro, arrotondati al numero intero, dalla seguente formula:

IMPIANTI a moto continuo

formula : $C = (A \times L^2 + B \times L + C) + (Q - Q^*) \times (M \times L^2 + N \times L + O) + \text{Eventuali costi aggiuntivi}$

Essendo:	C = Costo convenzionale , valore in migliaia di Euro	€x 1.000
	L = Lunghezza inclinata dell'impianto in esame (somma corde tra i centri delle avanstazioni)	metri
	Q = Portata oraria dell'impianto in esame	Pers/h
	Q* = Portata oraria dell'impianto di riferimento	Pers/h
	A, B, C = Coefficienti di formula, della lunghezza inclinata dell'impianto	*
	M, N, O = Coefficienti di formula, della portata oraria	*

CATEGORIE DEGLI IMPIANTI	Portata riferimento Q*	Coefficienti di lunghezza			Coefficienti di portata		
		A	B	C	M	N	O
02 CABINOVIE 15/12p AA	2400	-7,00000,E-04	4,359200	2.752,8000	0,00000,E+00	0,000260	1,2000
03 CABINOVIE 8/6p AA	2400	-7,00000,E-04	4,045300	2.487,8000	0,00000,E+00	0,000080	1,0000
04 SEGGIOVIE 6/8p AA	2400	-4,00000,E-04	2,298800	2.144,4000	0,00000,E+00	0,000150	0,5000
05 SEGGIOVIE 4p AA	2400	-3,00000,E-04	1,971800	1.877,6000	0,00000,E+00	0,000250	0,2845
06 SEGGIOVIE fisse 4p	2400	-3,00000,E-04	1,812300	541,6500	0,00000,E+00	0,000060	0,0767
07 SEGGIOVIE fisse 3p	1800	-4,00000,E-04	1,703600	428,8000	0,00000,E+00	0,000150	0,0541
08 SEGGIOVIE fisse 1/2p	1200	-1,00000,E-04	1,212500	402,4800	-3,00000,E-08	0,000300	0,1003
09 SCIOVIE a fune alta	900	-5,00000,E-05	0,467300	155,0000	0,00000,E+00	0,000030	0,0109
10) CABINOVIE 2S	4000	-4,00000,E-04	4,697500	6.864,2000	-6,00000,E-08	0,000600	0,8580

ELEMENTI DI COSTO AGGIUNTIVI	VALORE	CATEGORIA
Cabinovia ad agg.autom.12/15 posti: stazione intermedia su un ramo: maggiorazione di	10,20%	02 Cabinovia
Cabinovia ad agg.autom.12/15 posti: stazione intermedia su due rami: maggiorazione di	18,10%	02 Cabinovia
Cabinovia ad agg.autom.6/8 posti: stazione intermedia su un ramo: maggiorazione di	10,40%	03 Cabinovia
Cabinovia ad agg.autom.6/8 posti: stazione intermedia su due rami: maggiorazione di	15,50%	03 Cabinovia
Seggiovie ad agg.autom.6/8 posti: stazione intermedia su un ramo: maggiorazione di	12,70%	04 Segg. int.
Seggiovie ad agg.autom. 6/8 posti: carenatura seggiole: maggiorazione di	8,10%	04 Segg. cupola
Seggiovie ad agg.autom. 4 posti: stazione intermedia su un ramo: maggiorazione di	12,00%	05 Segg. int.
Seggiovie ad agg.autom. 4 posti: carenatura seggiole: maggiorazione di	8,50%	05 Segg. cupola
Tappeto di accelerazione per seggiovie ad attacchi fissi: 4p Cadauno €1000	126	06 Segg.f. 4p.
Tappeto di accelerazione per seggiovie ad attacchi fissi: 3P Cadauno €1000	110	07 Segg.f. 3p.
Tappeto di accelerazione per seggiovie ad attacchi fissi: 2P Cadauno €1000	105	08 Segg.f. 2p.
Sciovia a fune bassa: % riduzione sulla corrispondente sciovia a fune alta monotraino	-70,00%	09 Fune bassa
Sciovia a fune alta doppio traino: % aumento sulla corrispondente sciovia monotraino	5,00%	09 Biposto
Cabinovia ad agg.autom. 2S: stazione intermedia su due rami: maggiorazione di	18,50%	03 Cabinovia

FUNIVIE a va e vieni

formula: $C = (Ln(Q) \times (A_o + L \times C_o) + (B_o + L \times D_o)) + (n \times S)$

Essendo:	C = costo convenzionale, valore in migliaia di Euro	€ x 1.000
	L = Lunghezza inclinata dell' impianto in esame (somma corde tra le stazioni)	metri
	Q = Numero delle persone trasportate in una cabina dell' impianto in esame	N° persone
	A_o = Coefficiente di formula	*
	B_o = Coefficiente di formula	*
	C_o = Coefficiente di formula	*
	D_o = Coefficiente di formula	*
n = numero dei sostegni	n°	
S = costo medio di un sostegno =	600	€ x 1.000

CATEGORIA IMPIANTO	Valore dei Coefficienti			
	A _o	B _o	C _o	D _o
01 FUNIVIE	3,61950,E+03	-8464,200	0,167114286	-0,374514286

Il costo convenzionale di impianti particolari non corrispondenti alle categorie considerate può essere definito con la determinazione di concessione, su proposta del Servizio Impianti a Fune, applicando la formula per l'impianto più simile dal punto di vista costruttivo ed adottando rispetto alla medesima i coefficienti correttivi in rapporto alle prestazioni od a significative particolarità costruttive.

Il costo convenzionale delle opere civili in conglomerato cementizio semplice armato o precompresso ed a struttura metallica è pari al 29% del costo convenzionale dell' impianto risultante dalle formule di cui sopra.

ALLEGATO B


Minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie (D.P.G.P. nr. 18-28 Leg. del 2 dicembre 2004)

Minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

1) Per danni a cose:		
- per tutti gli impianti	euro	90.000,00
- per sciovie	euro	35.000,00
2) Per ogni persona danneggiata	euro	600.000,00
3) Per catastrofe		
a) Funivie bifuni e impianti assimilabili		
- con cabine fino a 30 posti	euro	5.000.000,00
- con cabine da 31 a 75 posti	euro	7.000.000,00
- con cabine oltre i 75 posti	euro	9.000.000,00
b) Funivie monofuni a collegamento fisso e temporaneo e impianti assimilabili		
- N fino a 150	euro	3.000.000,00
- N tra 151 e 250	euro	5.000.000,00
- N tra 251 e 400	euro	6.000.000,00
- oltre 401	euro	7.000.000,00
c) Sciovie e impianti assimilabili		
- L = inferiore a 500 m.	euro	1.500.000,00
- L = superiore a 500 m.	euro	2.000.000,00

N = somma dei posti disponibili su entrambi i rami di funi, per gli impianti autorizzati al trasporto sia in salita che in discesa, ovvero somma dei posti disponibili su un ramo di fune per impianti abilitati al trasporto in un solo senso di marcia.

L = lunghezza dell'impianto intesa come somma delle corde delle campate, a partire dal centro delle rulliere di avanzamento.



Scala 3 : 1

ALLEGATO D

Regolamento per l'applicazione dell'art. 27.2. della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 concernente la "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci": disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni e obblighi, i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio

(D.P.G.P. nr. 08-22 Leg. del 09/06/95)

Art. 1

Denominazioni

1. La legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci è indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.; il Servizio Impianti a Fune è indicato con la sigla S.I.F..

Art. 2

Tecnico responsabile, nomina, sostituzione, rinuncia

1. Il tecnico responsabile da proporre agli impianti a fune ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della L.P. deve essere provvisto di laurea in ingegneria e di abilitazione ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica: il tecnico responsabile per gli impianti della categoria S di cui all'art. 9, può essere provvisto di diploma di perito industriale, meccanico o elettrotecnico o elettronico. Il tecnico responsabile deve comunque essere iscritto nel relativo albo professionale.

2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto in apposito registro tenuto a cura del S.I.F.; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da formulare in carta semplice ed è subordinata:

- a) alla certificazione che l'interessato è iscritto al rispettivo ordine professionale;
- b) alla certificazione che l'interessato:
 - non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

- non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da un professione o da un'arte, ovvero l'interdizione ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- c) all'accertamento della sua competenza specifica nel settore funiviario, sulla base di curriculum corredato da relative attestazioni dell'attività tecnico-professionale svolta precedentemente, integrato eventualmente da esame-colloquio da sostenere avanti una commissione composta da due ingegneri del S.I.F.; dell'esame-colloquio viene redatto processo verbale. L'iscrizione dell'interessato in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del D.M. n. 1533 del 5 giugno 1985, ovvero iscritto nell'apposito registro dell'ufficio Trasporti funiviari della Provincia Autonoma di Bolzano, è effettuata su istanza accompagnata da copia della relazione attestazione.

3. Il tecnico responsabile è nominato dal concessionario; in calce al foglio di nomina lo stesso dichiara la propria accettazione dell'incarico. La nomina ha efficacia con il benestare espresso da S.I.F. La rinuncia all'incarico da parte del tecnico responsabile, ovvero la sostituzione su iniziativa del concessionario, è comunicato al S.I.F., oltre che all'interessato, almeno 2 mesi prima della cessazione dall'incarico. La sostituzione del tecnico responsabile può avvenire, previo benestare del S.I.F., derogando da questi termini, nel caso di comprovata necessità e di accordo fra le parti interessate, ovvero nel caso di gravi inadempimenti, da parte del concessionario o del tecnico responsabile, agli obblighi fissati dal presente Regolamento, denunciate al S.I.F. da una delle parti.

4. Il S.I.F., può revocare il benessere di cui al precedente comma e richiedere con provvedimento motivato la sostituzione del tecnico responsabile, ove questo abbia dimostrata comprovata imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti: nello stesso provvedimento è fissato il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

5. Salvo motivi di forza maggiore, nel caso di sostituzione, l'atto di subentro è formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal concessionario, nel quale il tecnico responsabile cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo; copia del suddetto verbale è custodito dall'azienda ed inviato al Servizio Impianti a fune.

5. bis) Per l'eventualità di una temporanea assenza od impedimento il tecnico responsabile nomina, con il benessere del concessionario, un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo cui affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto gli adempimenti o avvertenze per il subentrante. Di tale nomina il tecnico responsabile dà tempestiva comunicazione scritta al S.I.F. allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona nominata quale sostituto.⁵⁷

6. Il tecnico responsabile può essere preposto a più impianti, con le limitazioni quantitative qui stabilite al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni con la tempestività e la completezza necessarie a garantire, con la sua opera, la sicurezza e regolarità del servizio: la nomina per ciascun impianto comporta, il punteggio sottoindicato, con l'avvertenza che nel caso di

preposizione a più impianti che facciano parte di un sistema come definito dall'art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11, il punteggio da assegnare agli impianti è ridotto del 50%:

- impianti di categoria B e C: funivie bifuni e monofuni a collegamento temporaneo dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 4
- impianti di categoria M: funivie monofuni a collegamento permanente dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 2
- categoria S: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili punti 1

Il punteggio massimo cumulabile dal tecnico responsabile è di 50 punti; qualora il tecnico responsabile sia dipendente a tempo pieno da ditta concessionaria, il massimo punteggio ammissibile è aumentato a 75 punti; qualora sia invece un dipendente di ente o ditta non concessionaria, il massimo punteggio ammissibile è ridotto a 25 punti.

Il S.I.F., ha facoltà di acquisire d'ufficio i dati utili per la verifica del punteggio presso gli enti diversi che rilascino analogo benessere alla preposizione di impianti funiviari; inoltre ha facoltà di valutare caso per caso, e comunque per argomentate e giustificate situazioni locali, di valutare le eventuali concessioni di deroghe alle limitazioni di cui sopra.

Art. 3

Personale addetto all'esercizio di impianti a fune, generalità e quantità

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune deve garantire lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio. Detto personale deve comprendere:

- il capo servizio;
- il macchinista;

⁵⁷ comma inserito con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

- l'agente della stazione rinvio e di quella eventuale di transito;
- un congruo numero di agenti in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Per gli impianti particolarmente complessi il S.I.F. può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso di qualifica di macchinista.

2. Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto di cui all'art. 5, primo comma, è definita la consistenza normale del personale che deve essere presente sull'impianto per garantire un sicuro servizio. Al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio, oltre al numero di persone di cui sopra, deve essere previsto personale sostituto, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o per malattia; possono essere previste variazioni rispetto alle condizioni normali di servizio dovute ad eventuali occasioni di servizio ridotto o speciale.

3. Tutto il personale addetto alle mansioni di sicurezza e di regolarità del servizio deve essere in possesso delle qualifiche di cui all'art. 9 e deve avere con l'azienda un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, e ciò oltre ai fini delle responsabilità civili di cui all'art. 23, sesto comma, della L.P., anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

4. Il capo servizio può svolgere le mansioni proprie per più impianti a condizione che essi appartengano allo stesso concessionario, che facciano parte di un sistema come definito dall'art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11, e che gli impianti medesimi siano collegati reciprocamente mediante mezzi permanenti di telecomunicazione; per impianti che facciano parte di sistema ma che appartengano a più di un concessionario la nomina, motivata, è soggetto a benestare preventivo del S.I.F. e deve essere sottoscritta congiuntamente dai rispettivi

concessionari e tecnici responsabili; in tal caso il capo servizio e/o il sostituto deve avere in essere con i concessionari un rapporto di lavoro, anche a tempo parziale, come disposto al precedente terzo comma.

5. Il capo servizio non può cumulare più mansioni, ad eccezione del caso di incarico per un impianto singolo; comunque il S.I.F., per giustificati motivi di sicurezza e regolarità ed in relazione al tipo di impianto, può respingere la nomina negando la possibilità di cumulo.

6. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni in vigore, nonché adottando le misure e le cautele atte ad evitare sinistri suggerite dalla competenza acquisita con la qualifica ricoperta e la pratica svolta. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi ed a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Si adopera con perizia e diligenza anche nei casi di circostanze eccezionali non espressamente previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio. Nei rapporti con il pubblico e durante le operazioni di sorveglianza e regolazione del movimento, il personale è tenuto ad usare la massima correttezza.

7. Il personale è tenuto ad osservare le norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ottemperando alle disposizioni e istruzioni ricevute, in particolare circa l'impiego dei dispositivi e dei mezzi di protezione.

8. L'accertamento e le verbalizzazioni delle infrazioni alle disposizioni concernenti il comportamento del pubblico utente gli impianti a fune, oltre che al personale del S.I.F. di cui agli artt. 28 e 54 della L.P., può spettare anche ad uno o più persone scelte tra gli addetti all'esercizio ed

appositamente incaricate a tal fine dal concessionario; a tale personale è riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio con decreto del Presidente della Giunta provinciale; le medesime persone devono essere in possesso di certificato di abilitazione di cui al successivo art. 9 e sono iscritte in apposito registro tenuto dal S.I.F..

L'iscrizione è valida fino al permanere del rapporto di lavoro con il concessionario che ha conferito l'incarico, salvo revoca.

Art. 4

Obblighi del concessionario

1. Le aziende esercenti linee funiviarie in servizio pubblico devono essere provviste dei mezzi e strumenti necessari per assicurare l'effettuazione regolare e sicura dell'esercizio nei periodi e secondo gli orari approvati e per eseguire l'ordinaria straordinaria manutenzione dell'impianto e delle sue apparecchiature. A tal fine il concessionario è quindi tenuto a:

- a) provvedere alla nomina del tecnico responsabile ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento;
- b) presentare al S.I.F. per l'approvazione, il Regolamento di Esercizio di cui all'art. 4, primo comma, sottoscritto per accettazione;
- c) provvedere, con il consenso del tecnico responsabile, all'assegnazione degli incarichi al personale, che sia abilitato o ritenuto idoneo ai sensi del successivo art. 9 e nel numero necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio secondo quanto stabilito nel precedente art. 3;
- d) trasmettere al S.I.F. annualmente per ciascun impianto in servizio continuativo e prima della riapertura per ciascun impianto in servizio stagionale, l'organico complessivo del

personale addetto comprendente l'elenco nominativo, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto, firmato dal concessionario, dal tecnico responsabile e dal capo servizio; ogni variazione che si rendesse necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata, con le medesime modalità ed entro il termine di 10 giorni dalla variazione medesima;

- e) assumere, per quanto di competenza i provvedimenti necessari all'istruzione ed al costante aggiornamento del personale addetto all'impianto;
- f) dare seguito alle disposizioni riguardanti il personale contenute in norma di legge e nel regolamento di esercizio, nonché a quelle impartite dal S.I.F. o dal tecnico responsabile;
- g) applicare gli eventuali provvedimenti di esonero delle mansioni proposti dal tecnico responsabile nei confronti del personale, e di cui all'art. 5, primo comma, lettera e);
- h) fornire, su indicazione o richiesta del tecnico responsabile o del capo servizio, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti;
- i) predisporre, di intesa con il tecnico responsabile, i mezzi necessari al soccorso dei viaggiatori in linea e provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni con enti ed organismi locali in grado di fornire durevolmente ed impegnativamente mezzi e personale idoneo;
- l) dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento

tecnico, obbligatori in forza di legge o regolamento, ovvero ritenuti necessari ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal tecnico responsabile o dal capo servizio o richiesti dal S.I.F.;

- m) conservare tutti gli atti e documenti relativi alla concessione e all'impianto;
- n) dare immediata comunicazione, anche telegrafica, al tecnico responsabile ed al S.I.F. delle sospensioni temporanee dell'esercizio dovute a cause di forza maggiore nonché di ogni incidente o grave disservizio relativo alla sicurezza e/o alla regolarità; la comunicazione al S.I.F. deve essere effettuata entro il terzo giorno dall'accadimento;
- o) comunicare al S.I.F. entro 10 gg. successivi le date di inizio e fine dell'esercizio stagionale;
- p) fornire al S.I.F. i dati e le notizie richieste in merito all'esercizio svolto;
- p bis) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, comprensiva dell'assistenza legale, derivante da sinistri e danni arrecati dai dipendenti, dal tecnico responsabile e da personale aventi mansioni di controllo ed ispezioni alle persone e cose trasportate sugli impianti.

58

2. L'esercente, quale datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle vigenti leggi in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, ad adottare i provvedimenti di competenza e a predisporre i mezzi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 5

Mansioni e obblighi del tecnico responsabile

1. Il tecnico responsabile rappresenta il concessionario ai fini della vigilanza tecnica

sull'impianto e pertanto risponde dell'efficienza del servizio nei riguardi della sicurezza e delle conseguenti condizioni di regolarità; in particolare è tenuto a:

- a) redigere per i nuovi impianti il Regolamento di Esercizio, sulla base dello schema-tipo predisposto dal S.I.F., tenendo conto delle esigenze del servizio svolto, del tipo di impianto, delle condizioni fissate dal progettista del costruttore e dal Direttore dei lavori nonché tenuto conto delle eventuali particolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla Commissione incaricata del collaudo funzionale dell'impianto; per gli impianti già in esercizio, formulare le proposte di modifica del regolamento di esercizio per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze di servizio;
- b) accertare il possesso delle abilitazioni richieste per il personale proposto dal concessionario ed a verificare le conoscenze necessarie per svolgere le proprie mansioni sullo specifico impianto; ne autorizza l'impiego sottoscrivendo l'elenco nominativo del personale addetto di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera d); può inoltre, ai fini della continuità del servizio e sentito il concessionario, nel caso di breve assenza dovuta a cause di forza maggiore sia del capo servizio che del sostituto, attribuire le medesime mansioni al macchinista che abbia dimostrato comprovata esperienza e conoscenza di tutti gli impianti funiviari ai quali sarà temporaneamente preposto; tale temporanea previsione deve risultare agli atti dell'azienda esercente tramite motivata disposizione e registrata sul "Libro Giornale";
- c) dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolge il tirocinio sull'impianto subordinandolo comunque alla continua

⁵⁸ lettera inserita con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

- assistenza di personale abilitato e sotto la responsabilità del capo servizio;
- d) assistere il capo servizio nell'addestramento e nell'aggiornamento professionale del personale subordinato al medesimo;
 - e) trasmettere al concessionario ed al capo servizio, nonché esonerare dal servizio, mediante apposito ordine scritto trasmesso al concessionario il personale che egli giudichi non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli, per scarsa attitudine o per gravi mancanze in relazione alla sicurezza;
 - f) programmare predisponendo le modalità attuative sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dai costruttori, i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dell'esercizio;
 - g) fornire al capo servizio le istruzioni per curare l'efficacia delle attrezzature in dotazione e per controllare il loro corretto uso da parte del personale; accertarsi dell'ottemperanza a quanto prescritto in occasione delle sue visite periodiche;
 - h) effettuare, con l'intervento del capo del servizio le prescritte verifiche e prove annuali, quelle di riapertura stagionale nonché quelle straordinarie, per accertare lo stato di conservazione, di efficienza e di sicurezza di tutte le varie parti dell'impianto, sulla base di quanto stabilito dalle prescrizioni tecniche speciali emanate per ogni tipo di impianto e richiamate dall'art. 30 della legge provinciale, nel corso di queste operazioni verificherà il necessario livello di addestramento del personale, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato; la data delle visite straordinarie e di quelle da effettuare ai fini del punto successivo lettera m), deve essere comunicata con congruo anticipo al S.I.F.
- per consentire un'eventuale partecipazione a fini ispettivi dei funzionari dello stesso;
- i) effettuare a proprio giudizio o su richiesta del concessionario o del capo servizio, ispezioni sull'impianto durante il servizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; nel periodo di esercizio dette ispezioni devono avvenire con frequenza almeno mensile; nel corso di esse deve essere verificata in particolare la corretta e regolare compilazione del "Libro giornale", apponendo la propria firma negli spazi predisposti;
 - l) registrare sul "Libro giornale" depositato presso l'impianto, trasmettendone tempestivamente copia al S.I.F., i risultati delle verifiche e prove annuali di cui al precedente punto lettera h; prescrivendo in particolare al concessionari ed al capo servizio i lavori da effettuare e le disposizioni da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; accertarne infine l'ottemperanza a quanto prescritto;
 - m) sovrintendere, dandone atto negli appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell'impianto;
 - n) sovrintendere, quando necessario ai sensi delle vigenti norme, a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi e strutture dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
 - o) mettersi ad immediata disposizione del concessionario al ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, primo comma, lettera n) riguardante incidenti o gravi disservizi relativi alla sicurezza e regolarità dell'impianto, sui quali effettuerà una propria inchiesta; redigerà quindi un apposito dettagliato rapporto da trasmettere al S.I.F.

entro 10 giorni dall'accadimento, contenente l'indicazione di eventuali provvedimenti adottati o proposti;

- p) comunicare tempestivamente al S.I.F. tutte le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell'impianto, anche se non sono derivati incidenti, che possano a suo giudizio costituire indizio di inconveniente suscettibile di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

2. Le disposizioni emanate dal tecnico responsabile ai sensi di questo regolamento o di altre norme o regolamenti vigenti e riguardanti la sicurezza e la regolarità e non già comprese nel Regolamento di Esercizio, devono essere contenute in ordini di servizio, datati e numerati progressivamente, da depositare in copia presso l'impianto, unitamente al Regolamento di Esercizio ed al "Libro giornale"; per le disposizioni che costituiscono modifica o significativa integrazione del Regolamento di Esercizio è seguita la procedura di cui al presente articolo, primo comma, lettera a).

3. Il tecnico responsabile, quale dirigente in base alla specifica normativa che regola la materia, assume i provvedimenti e le disposizioni di competenza nei riguardi della salute e della sicurezza dei lavoratori e fornisce al capo servizio tutte le istruzioni necessarie per l'attuazione di tali provvedimenti e disposizioni, per il controllo e l'efficacia delle relative attrezzature nonché per il loro corretto uso da parte del personale.

Art. 6

Mansioni ed obblighi del capo servizio

1. Il capo servizio per tutto quanto concerne lo svolgimento delle proprie mansioni relative sia all'esercizio che alla manutenzione, e riguardante la sicurezza e la regolarità, opera osservando le disposizioni contenute nel

Regolamento di Esercizio e secondo le direttive ed istruzioni impartite dal tecnico responsabile.

2. Il capo servizio deve essere un tecnico buon conoscitore dell'impianto e in grado di eseguire o far eseguire le disposizioni impartite dal tecnico responsabile; egli esercita il controllo dell'impianto anche vigilando sul personale a lui sottoposto, ed interviene di propria iniziativa nel caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare il capo servizio è tenuto a:

- a) risiedere durante il servizio in prossimità dell'impianto ed essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico o radiofonico;
- b) stabilire i compiti del personale addetto al servizio, controllarne l'attività, l'efficienza, il rispetto dei turni, la presenza sul lavoro e curandone il costante addestramento professionale; per comprovati motivi può proporre al tecnico responsabile l'esonero dalle mansioni di personale non ritenuto idoneo;
- c) controllare il corretto comportamento del personale verso il pubblico;
- d) vigilare sul comportamento del personale che svolge il proprio apprendistato sull'impianto;
- e) vigilare sull'osservanza dell'orario di servizio approvato;
- f) curare la regolare compilazione del "Libro giornale" per la parte di sua competenza; verificarne la corretta e scrupolosa compilazione di competenza del personale a lui sottoposto;
- g) controllare l'effettuazione delle prove e verifiche eseguite dal macchinista e dagli agenti;

- h) provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica dello stato delle funi, alla manutenzione ordinaria dell'impianto ed effettuazione delle verifiche e prove periodiche che gli competono in base al Regolamento d'Esercizio, registrandone i risultati nel "Libro giornale";
- i) curare l'efficienza e la disponibilità delle attrezzature per effettuare il soccorso in linea e verificare il necessario livello di addestramento del personale addetto a tale operazione, anche con l'effettuazione di manovre periodiche di soccorso simulato;
- l) curare la conservazione dei materiali di uso, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica, nonché comunicare al concessionario l'elenco dei materiali di consumo e di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;
- m) segnalare tempestivamente al tecnico responsabile ed al concessionario eventuali guasti, difetti o anomalie dell'impianto, allo scopo di ottenere le relative disposizioni;
- n) dare immediata notizia al concessionario ed al tecnico responsabile nel caso si verifichino incidenti durante il servizio e fornire gli elementi necessari per le comunicazioni che il concessionario ed il tecnico responsabile devono inviare al S.I.F. secondo le loro competenze;
- o) assumere tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse od eventi particolari; nel caso di eventi o di anomalie che compromettono la sicurezza del trasporto, sospendere il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotando sul "Libro giornale" l'evento e se possibile la causa accertata;

3. Il capo servizio, quale proposto in base alla specifica normativa che regola la materia, attua, per quanto di competenza, le misure di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione infortuni secondo le istruzioni del tecnico responsabile, ivi comprese quelle eventualmente riportate esplicitamente nel Regolamento di Esercizio, del singolo impianto esigendo dal personale l'osservanza delle norme di sicurezza e l'impiego dei mezzi di protezione antinfortunistica.

Art. 7

Mansioni ed obblighi del macchinista

1. Il macchinista provvede alla manovra ed alla sorveglianza dell'impianto, delle apparecchiature di sicurezza e di telecomunicazione, comprese quelle di linea e della stazione di rinvio, coordinando l'attività degli agenti; in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire, con l'aiuto degli agenti, le prescritte verifiche e prove periodiche che gli competono secondo il Regolamento di Esercizio registrandone i risultati nel "Libro giornale";
- b) restare entro breve raggio dal posto di manovra, sempre pronto ad intervenire, e sorvegliare il corretto funzionamento delle varie parti del macchinario e dell'apparecchiatura ausiliaria;
- c) impedire agli estranei l'accesso alla zona interessata dai macchinari ed intervenire nel caso in cui si avveda di irregolare comportamento dei viaggiatori;
- d) arrestare l'impianto e dare immediata notizia al capo servizio nel caso di guasto ed anomalie nel funzionamento, attendendone le istruzioni; nel caso di urgenza per pericolo imminente per l'incolumità delle persone, provvedere direttamente, attenendosi alle disposizioni speciali predisposte nel Regolamento di Esercizio;

- e) collaborare con il capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo impartiti, compresi la manutenzione ordinaria nonché il recupero ed il soccorso dei viaggiatori;
- f) accertarsi che nessun viaggiatore si trovi in linea al termine del servizio;
- g) controllare la presenza sull'impianto e la completezza dell'attrezzatura per eseguire il soccorso, dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso.

Art. 8

Mansioni ed obblighi dell'agente

1. L'agente collabora con il capo servizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questi impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori.

2. L'agente ha l'obbligo di rimanere, durante il servizio, costantemente presso il posto di lavoro assegnatogli dal capo servizio, svolgendo le mansioni previste nel Regolamento di Esercizio.

Art. 9

Qualifiche, requisiti certificati di abilitazione, procedura per gli agenti

1. Le qualifiche del personale addetto a mansioni attinenti alla sicurezza sono definite come segue:

- Qualifica 1 - capo servizio
- Qualifica 2 - macchinista
- Qualifica 3 - agente

Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

- categoria B: funivie bifuni a va e vieni, funicolari terrestri su rotaie ed impianti assimilabili;

- categoria C: funivie bifuni e monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo alla fune di trazione ed impianti assimilabili; funivie monofuni a movimento intermittente ed impianti assimilabili;
- categoria M: funivie monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione ed impianti assimilabili;
- categoria S: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

2. I requisiti per conseguire la qualifica sono i seguenti:

- a) età superiore 21 anni per la qualifica di capo servizio e superiore a 18 anni per la qualifica di macchinista;
- b) i requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 11;
- c) i requisiti morali richiesti per la patente di guida all'art. 120 del nuovo codice della strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche);
- d) per le qualifiche di capo servizio e di macchinista, essere risultato idoneo all'esame di cui al successivo art. 12. Gli aspiranti alla qualifica di capo servizio, per gli impianti di categoria B e C, devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. In alternativa, devono possedere la patente di caposervizio di categoria M o di macchinista della categoria B o C e avere svolto le mansioni corrispondenti per un periodo di almeno due anni. Il possesso di quest'ultimo requisito è attestato dal tecnico responsabile dell'impianto sul quale il candidato ha svolto le mansioni richieste.⁵⁹

3. La qualifica di capo servizio o di macchinista, è attribuita mediante il rilascio da parte del S.I.F. di certificato di abilitazione.

⁵⁹ lettera sostituita con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

4. La qualifica di agente per ogni categoria di impianto è attribuita con la presentazione dell'elenco nominativo del personale di cui la precedente art. 4, primo comma, lettera d); in via preventiva il concessionario accerta il possesso di requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 11, quarto comma, e ne custodisce documentazione, ed il tecnico responsabile accerta l'idoneità professionale allo svolgimento delle mansioni per l'impianto a cui è destinato.

5. Il certificato di abilitazione rilasciato per una delle categorie B o C costituisce riconoscimento di abilitazione anche per gli impianti di categoria M e S; il certificato rilasciato per la categoria M costituisce riconoscimento di abilitazione per gli impianti di categoria S.

6. Sono validi i certificati di abilitazione rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 10

Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione, cambiamento di qualifica e categoria, durate e decadenza della validità

1. Il certificato di abilitazione per la qualifica di capo servizio o di macchinista è rilasciato dal SIF su domanda di ammissione all'esame teorico-pratico di idoneità, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e lettera d), ad esclusione del primo periodo. Entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda medesima, il candidato deve sostenere la prova pratica prevista dall'articolo 12, pena l'annullamento della prova teorica sostenuta, e produrre la certificazione medica prevista dall'articolo 11 ⁶⁰.

⁶⁰ Comma 1 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg del 21 giugno 2007

2. . Comma abrogato ⁶¹

3. L'estensione della validità del certificato di abilitazione per qualifica o categoria superiore è rilasciata su istanza pervio esame integrativo di accertamento dell'idoneità professionale richiesta; se l'istanza non è accompagnata da certificato medico aggiornato, la data di scadenza rimane quella del certificato di abilitazione precedente.

4. Il certificato di abilitazione ha validità di 5 anni ed è rinnovato su istanza da presentare entro i due anni successivi alla sua scadenza, allegando certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 11. Per le persone che hanno un'età compresa tra i 60 e i 64 anni al momento della domanda di rilascio o rinnovo esso è valido fino al compimento del 65° anno di età; per chi ha un'età pari o superiore a 65 anni il periodo di validità è di un anno. ⁶²

5. Il certificato di abilitazione non è più rinnovabile a partire dal compimento del settantesimo anno di età da parte del titolare. ⁶³

6. L'efficacia del certificato di abilitazione può essere sospesa dal S.I.F. per gravi comprovati motivi, nel caso che il titolare sia riconosciuto responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio; è altresì sospesa nel caso che, a seguito di accertamenti d'ufficio, risulti carente l'idoneità professionale ovvero mancanti i requisiti di cui all'art. 9, secondo comma, lettera b) e c). Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell'idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso non sia presentata

⁶¹ comma abrogato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

⁶² comma sostituito con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

⁶³ comma sostituito con D.P.G.P. n. 7-128/Leg. del 10 aprile 2003

apposita istanza entro anni uno (1) dal provvedimento sospensivo, il certificato è considerato decaduto.

Art. 11

Requisiti fisici e psichici

1. L'abilitazione od il suo rinnovo per le qualifiche di capo servizio e macchinista è subordinata al possesso di requisiti fisici e psichici richiesti per le patenti automobilistiche di tipo C, D, E., di cui agli artt. da n. 319 a n. 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e successive modificazioni.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato secondo i criteri fissati dall'art. 119, secondo comma, del nuovo codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) ⁶⁴.

3. Il candidato in possesso di patente automobilistica valida può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità temporale del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato è quella della patente automobilistica esibita in copia.

4. Il candidato alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti richiesti per la patente automobilistica di tipo "B"; è esentato dal presentare al Concessionario i certificati medici esibendo allo stesso copia della patente automobilistica valida.

Art. 12

Esame di idoneità

1. L'esame di idoneità si articola in prova teorica ed in prova pratica, ciascuna delle

⁶⁴ Comma 2 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

quali è sostenuta davanti ad una commissione costituita da funzionari tecnici del S.I.F., che ne redigono apposito verbale.

2. Le prove d'esame vertono sul programma di cui al quinto e sesto comma e sono effettuate graduando le difficoltà secondo la qualifica e la categoria richiesta per il certificato di abilitazione. La prova teorica comprende anche una prova scritta, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione alla prova orale; l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova teorica.

3. Per gli aspiranti alle qualifiche di capo Servizio e macchinista di impianti della categoria S la prova pratica può essere omessa qualora il tecnico responsabile dichiari la loro idoneità a svolgere le relative mansioni. ⁶⁵

4. Comma abrogato ⁶⁶.

5. Le prove teoriche verificano la conoscenza ragionata nelle seguenti materie:

- a) Nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune;
- b) Nozioni tecnologie dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
- c) Nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli, ecc.;
- d) Nozioni costruttive e funzionali e di manutenzione degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie,

⁶⁵ Comma 3 modificato con D.P.P. n. 15-95/Leg del 21 giugno 2007

⁶⁶ Comma abrogato con D.P.P. n. 15-95/Leg. del 21 giugno 2007

franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo ecc.;

- e) Nozioni sulle cause più frequenti di disservizi o incidenti;
- f) Nozioni relative alle norme tecniche di conduzione e manutenzione degli impianti a fune;
- g) Nozioni di pronto soccorso in caso di ferite emorragie, fratture, trasporto fratturati e congelamenti; respirazione artificiale;
- h) Nozioni sul comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico;
- i) Nozioni relative alle competenze, attribuzioni e responsabilità del personale addetto agli impianti a fune;
- l) Nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del pubblico, regolamenti di esercizio, esposizione al pubblico degli orari e delle tariffe, infrazioni, adempimenti in caso di incidente.

6. Le prove pratiche da eseguire su impianto consistono in:

- Prova di manovra, di regolazione, di verifica, di salvataggio ed altre prove attinenti al servizio ed al soccorso.

Art. 13

Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento i certificati di abilitazione rilasciati ai sensi della precedente normativa cessano di valere allo scadere dei termini di validità dei medesimi;

2. Il rinnovo di detti certificati avverrà su istanza dell'interessato da presentare nei termini di tempo e con le modalità fissate al precedente art. 10, quarto comma; ai possessori di certificati di

categoria M e S sarà rilasciato nuovo certificato equivalente, mentre ai possessori di certificati di categoria B sarà rilasciato nuovo certificato di categoria B e/o C sulla base del curriculum professionale corredato da idonea attestazione del Tecnico Responsabile che ciascun candidato produrrà in allegato all'istanza.

SCHEMA IDENTIFICATIVA DELLE VALANGHE

<p>VALANGA N° <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>Codice della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe o, in mancanza di questa, codice del Catasto delle valanghe: <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>Denominazione: _____</p> <p>Località: _____ Comune: _____</p>	<p>DATI DEL COMPILATORE</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Titolo di studio _____</p> <p>Data <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>Firma: _____</p>
---	---

A	DESCRIZIONE DEL SITO VALANGHIVO/DATI RELATIVI AI FATTORI PERMANENTI
<p>A1 Caratteristiche della zona di distacco</p> <p>A1.1-Esposizione:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> N 2 <input type="checkbox"/> NE 3 <input type="checkbox"/> E 4 <input type="checkbox"/> SE</p> <p>5 <input type="checkbox"/> S 6 <input type="checkbox"/> SO 7 <input type="checkbox"/> O 8 <input type="checkbox"/> NO</p> <p>A1.2-Morfologia:</p> <p>versante aperto 1 <input type="checkbox"/></p> <p>canalone 2 <input type="checkbox"/></p> <p>A1.3-Ubicazione:</p> <p>in prossimità delle creste 1 <input type="checkbox"/></p> <p>sopra il limite del bosco 2 <input type="checkbox"/></p> <p>sotto il limite del bosco 3 <input type="checkbox"/></p> <p>A1.4-Suolo e soprassuolo:</p> <p>roccia 1 <input type="checkbox"/></p> <p>ghiaione 2 <input type="checkbox"/></p> <p>ghiacciaio 3 <input type="checkbox"/></p> <p>prato o pascolo 4 <input type="checkbox"/></p> <p>arbusteto - ontaneto - mugheto 5 <input type="checkbox"/></p> <p>bosco di latifoglie 6 <input type="checkbox"/></p> <p>bosco di conifere 7 <input type="checkbox"/></p> <p>A1.5-Pendenza media del pendio (gradi): <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>A1.6-Fattore di scivolamento: <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>, <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>(Secondo le direttive svizzere)</p> <p>A1.7-Possibilità di sviluppo del bosco:</p> <p>scarse 1 <input type="checkbox"/> medie 2 <input type="checkbox"/> ottime 3 <input type="checkbox"/></p>	<p>A2 Zona di scorrimento</p> <p>versante aperto 1 <input type="checkbox"/></p> <p>canalone 2 <input type="checkbox"/></p> <p>A3 Caratteristiche della zona di deposito</p> <p>località _____</p> <p>lungo il versante/canalone 1 <input type="checkbox"/></p> <p>alla base del versante/canalone 2 <input type="checkbox"/></p> <p>in area pianeggiante 3 <input type="checkbox"/></p> <p>sul versante opposto 4 <input type="checkbox"/></p> <p>nel bosco 5 <input type="checkbox"/></p> <p>in zone edificate 6 <input type="checkbox"/></p> <p>in zone presidiate da opere di difesa 7 <input type="checkbox"/></p> <p>a metri..... <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> da..... _____</p> <p>A4 Sistemi di difesa esistenti</p> <p>nessuno 1 <input type="checkbox"/></p> <p>sistemi artificiali di distacco 2 <input type="checkbox"/></p> <p>opere attive (stabilizzazione del manto) 3 <input type="checkbox"/></p> <p>opere passive (deviazione/contenimento della valanga) 4 <input type="checkbox"/></p> <p>altro: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

B**DESCRIZIONE DEI FENOMENI VALANGHIVI SIGNIFICATIVI****B1 Episodio valanghivo del:** _____**Tipo di valanga:**di fondo
di superficie **Tipo di moto:**radente
nubiforme **Tipo di neve:**asciutta
umida / bagnata **Coesione della neve:**debole
elevata (a lastroni) **Caratteristiche nella zona di arresto**Quota minima all'accumulo: m **Dimensioni dell' accumulo:**lunghezza m larghezza m spessore m volume mc **Caratteristiche nella zona di distacco**Tipo di distacco: puntiforme lineare Larghezza massima del distacco: m Quota massima al distacco: m Spessore totale della neve: m Spessore massimo dello strato staccatosi: m **Parametri nivologici - nivometrici**Densità media della neve nella zona di distacco: Kg/mc Fattore di scorrimento:

Altri parametri _____

B2 Episodio valanghivo del: _____**Tipo di valanga:**di fondo
di superficie **Tipo di moto:**radente
nubiforme **Tipo di neve:**asciutta
umida / bagnata **Coesione della neve:**debole
elevata (a lastroni) **Caratteristiche nella zona di arresto**Quota minima all'accumulo: m **Dimensioni dell' accumulo:**lunghezza m larghezza m spessore m volume mc **Caratteristiche nella zona di distacco**Tipo di distacco: puntiforme lineare Larghezza massima del distacco: m Quota massima al distacco: m Spessore totale della neve: m Spessore massimo dello strato staccatosi: m **Parametri nivologici - nivometrici**Densità media della neve nella zona di distacco: Kg/mc Fattore di scorrimento:

Altri parametri _____

B3 Episodio valanghivo del: _____**Tipo di valanga:**di fondo
di superficie **Tipo di moto:**radente
nubiforme **Tipo di neve:**asciutta
umida / bagnata **Coesione della neve:**debole
elevata (a lastroni) **Caratteristiche nella zona di arresto**Quota minima all'accumulo: m **Dimensioni dell' accumulo:**lunghezza m larghezza m spessore m volume mc **Caratteristiche nella zona di distacco**Tipo di distacco: puntiforme lineare Larghezza massima del distacco: m Quota massima al distacco: m Spessore totale della neve: m Spessore massimo dello strato staccatosi: m **Parametri nivologici - nivometrici**Densità media della neve nella zona di distacco: Kg/mc Fattore di scorrimento:

Altri parametri _____

ALLEGATO F

ELABORATI FACENTI PARTE DEL P.I.S.T.E.

Il piano di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio, denominato P.I.S.T.E., è composto dai seguenti elaborati tecnici:

- a) relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci;
- b) piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione, ai sensi dell'articolo 31/16, comma 2, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;
- c) piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio, disciplina i tempi e le modalità della stessa, anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e meteorologiche dei siti, ed individua, ai sensi dell'articolo 31/16, comma 2, il numero e le figure professionali del personale addetto alle operazioni. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione delle zone pericolose da interdire al pubblico e dei luoghi da presidiare, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico.

ALLEGATO G

ELABORATI FACENTI PARTE DEL P.I.D.A.V.

Il piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, denominato P.I.D.A.V., è composto dai seguenti elaborati tecnici:

- a) relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio nonché le caratteristiche delle misure da adottare, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci;
- b) piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione, ai sensi dell'articolo 31/16, comma 2, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;
- c) piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio nonché i luoghi dove si svolgono le attività di distacco artificiale delle masse nevose, definendone le caratteristiche che condizionano lo svolgimento delle medesime attività, descrive i tempi e le modalità di effettuazione della sospensione temporanea dell'esercizio e delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe ed individua, ai sensi dell'articolo 31/16, comma 2, il numero e le figure professionali del personale addetto. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti d'intervento e delle zone da interdire ai non addetti ai lavori o da presidiare nel corso delle operazioni, degli itinerari d'accesso e dell'estensione massima prevista delle singole valanghe distaccate artificialmente, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico ed alla chiusura ed alla riapertura degli impianti a fune e delle piste da sci per l'intera durata delle operazioni e comunque fino a quando non siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed indica altresì le misure di sicurezza da adottare al fine di non arrecare danni a cose e persone.

ALLEGATO H

REGISTRO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il registro delle condizioni di sicurezza si compone delle seguenti schede:

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO

Stagione invernale _____
Società _____
Comprensorio sciistico _____
Pista da sci o impianto a fune _____

Figure professionali utilizzate nel comprensorio sciistico:

Responsabile della Sicurezza
 Nominativo - recapito telefonico _____
 Sostituto - recapito telefonico _____

Direttore delle operazioni
 Nominativo - recapito telefonico _____
 Sostituto - recapito telefonico _____

Operatore distacco artificiale

Osservatore nivologico

Altro personale

il Direttore delle operazioni _____

**SCHEDA GIORNALIERA DELLE CONDIZIONI
NIVOMETEOROLOGICHE GENERALI**

dal _____ di _____

Stazione di _____

altitudine s.l.m.: _____ esp.: _____ pend.: _____

Il rilevatore _____ VISTO: il Direttore delle operazioni

Data	Ora	Stazione	Gruppo	Condizioni del tempo	N. Nuvolosità	V. Velocità	V.G. Vento in quota	Temperatura dell'aria		Altezza neve di sciolto	Altezza neve fresca	Densità neve fresca kg/mc	Temperatura della neve	Penetrazione dello strato superficiale	C2 C3	Rugosità superf. Band di super. R D	Gruppo	Valori osservati						Gruppo	Fascia di visibilità	Gruppo	testo, in chiaro													
								Ta	Tmin									Tmax	I1	I2	I3	I4	I5					I6	I7	I8										
			9														7									6						5								
			9														7									6								5						
			9														7									6									5					
			9														7									6										5				
			9														7									6											5			
			9														7									6												5		







Osservazioni complementari

SCHEDA DELLE CONDIZIONI NIVOLOGICHE LOCALI

Località	Data	Ora	Note																																																																
Codice stazione	Altezza manto nevoso																																																																		
Altitudine s.l.m.	Temperatura aria		Nubi																																																																
Esposizione	Pendenza		Precipitazioni																																																																
Coordinate UTM	Il rilevatore VISTO: il Direttore delle operazioni		Vento																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">T - °C</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 10%;">19</td> <td style="width: 10%;">18</td> <td style="width: 10%;">17</td> <td style="width: 10%;">16</td> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">14</td> <td style="width: 10%;">13</td> <td style="width: 10%;">12</td> <td style="width: 10%;">11</td> <td style="width: 10%;">10</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">1</td> </tr> <tr> <td>R kg</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>80</td> <td>70</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">M</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">IF</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">4F</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">EA</td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>					T - °C	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	R kg	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		M		B		IF		4F		EA											
T - °C	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																															
R kg	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																															
	M		B		IF		4F		EA																																																										
				cm	Grani -	Strati di scivolamento																																																													
					Forma-	(mm)																																																													
				170																																																															
				160																																																															
				150																																																															
				140																																																															
				130																																																															
				120																																																															
				110																																																															
				100																																																															
				90																																																															
				80																																																															
				70																																																															
				60																																																															
				50																																																															
				40																																																															
				30																																																															
				20																																																															
				10																																																															

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE


A TEST DELLA MANO

Stima della durezza della neve al suolo - Resistenza equiparata ad una sonda a percussione		Simbolo grafico	Terminologia
0 - 20 N FA	MOLTO BASSA		PUGNO
20 - 150 N 4F	BASSA		QUATTRO DITA
150 - 500 N 1F	MEDIA		UN DITO
500 - 1000 B	ALTA		MATITA
> 10.000 N M	MOLTO ALTA		COLTELLO
	GHIACCIO		GHIACCIO

B BLOCCO DI SLITTAMENTO

Distacco del blocco	Spessore strato	Altezza neve: _____ cm
1 Scavando		
2 Scendendo con gli sci sopra il blocco		
3 Durante le flessioni con gli sci		
4 Durante il primo salto con gli sci		
5 Durante il secondo salto con gli sci		
6 Durante il salto senza sci		
7 Non è possibile		

C ESEMPIO



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
COMPILAZIONE GIORNALIERA A CURA DEL DIRETTORE DELLE OPERAZIONI

Data/Ora

Società

Comprensorio sciistico

Pista da sci o impianto a fune

DIRETTORE DELLE OPERAZIONI
.....

**SITUAZIONE METEOROLOGICA
AL MOMENTO DEL RILIEVO**
(Barrare le voci significative)

Nuvoloso Tempo buono Pioggia Neve Vento

NEVICATE NELLE ULTIME 24 ORE

cm

**ANDAMENTO TEMPERATURA
DELL'ARIA NELLE ULTIME 24 ORE**

Stabile In diminuzione In aumento In forte diminuzione In forte aumento

ACCUMULI EOLICI NELLE ULTIME 24 ORE

No Si

SITUAZIONE VALANGHIVA NELLE ULTIME 24 ORE

Nulla Ridotta Rilevante

**PROVE
EFFETTUATE**

Prova stratigrafica Blocco slittamento Profilo penetrometrico stratigrafico completo Lettura paline Distacco artificiale

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA:

TIPO DI PROCEDURA DECISIONALE ADOTTATA:

Firmato:
il Direttore delle operazioni

ALLEGATO I

CORSI ABILITANTI

CORSO PER OSSERVATORE NIVOLOGICO

Il corso è finalizzato a fornire le nozioni di base relative alla tematica delle valanghe e della neve nonché le conoscenze necessarie al corretto rilevamento dei dati nivometeorologici.

Il corso verte sulle seguenti materie:

- meteorologia alpina, formazione ed evoluzione del manto nevoso, tipologia delle valanghe ed influenza del sovraccarico sul meccanismo di distacco, terreno da valanghe, strumenti di misura e metodi di osservazione, nozioni di autosoccorso e soccorso organizzato.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media inferiore

Numero minimo di ore di insegnamento: 30

CORSO PER OPERATORE DEL DISTACCO ARTIFICIALE DELLE VALANGHE

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze tecnico-operative relative al controllo dei fenomeni valanghivi mediante distacco artificiale.

Il corso verte sulle seguenti materie:

- principi base di dinamica delle valanghe, aspetti teorici ed applicativi relativi ai diversi metodi di distacco artificiale, norme di sicurezza e soccorso, normative di settore.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media inferiore

Numero minimo di ore di insegnamento: 30

CORSO PER DIRETTORE DELLE OPERAZIONI

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze necessarie alla gestione dei piani delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe.

Il corso verte sulle seguenti materie:

- meteorologia alpina, strumenti di misura e metodi di osservazione in meteorologia, situazioni sinottiche ed approfondimento di casi reali, interpretazione delle carte meteorologiche,
- stabilità del manto nevoso, metodi per la previsione delle valanghe a scala locale e regionale, utilizzo di strumenti scientifici per la previsione delle valanghe, organizzazione e gestione della sicurezza da valanga in comprensori sciistici, tecniche di soccorso e autosoccorso;
- informazioni di base sulle normative di settore.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media inferiore

Numero minimo di ore di insegnamento: 50

CORSO PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze teoriche ed applicative necessarie al controllo e alla supervisione delle attività connesse alla gestione del piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe.

Il corso verte sulle seguenti materie:

- meteorologia alpina, strumenti di misura e metodi di osservazione in meteorologia, situazioni sinottiche ed approfondimento di casi reali, interpretazione delle carte meteorologiche;
- stabilità del manto nevoso, metodi per la previsione delle valanghe a scala locale e regionale, organizzazione e gestione della sicurezza da valanga in comprensori sciistici, tecniche di soccorso e autosoccorso;
- aspetti connessi all'utilizzo di esplosivi per il distacco artificiale delle valanghe;
- metodi di previsione del rischio valanghivo, aspetti teorici (metodi convenzionali, modelli di tipo statistico e deterministico, sistemi esperti);

- metodi di valutazione e verifica delle caratteristiche dinamiche delle valanghe (modelli a fluido infinito, modelli a fluido newtoniano e non newtoniano, modelli granulari, modelli di tipo integrale, ecc.);
- responsabilità civile e penale, figura del dolo e della colpa, concetto di prevedibilità dell'evento, legislazione e norme penali nel campo delle valanghe, giurisprudenza, cenni sulle normative provinciali e regionali in materia di sicurezza da valanghe nei comprensori sciistici.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media superiore

Numero minimo d'ore d'insegnamento: 60

Gli allegati da E a I fanno parte integrante del D.P.G.P. n. 17-35/Leg. di data 12 07.2000

ALLEGATO J

Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'articolo 40, comma 1 bis, della L.P.

responsabilità civile per i danni a cose	35.000 euro
responsabilità civile per i danni alla persona	600.000 euro

[Disposizioni di prima applicazione

1. Con riferimento alle piste da sci già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro i sessanta giorni successivi alla medesima data, la struttura provinciale competente in materia di turismo invita il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista ad inviare, entro il termine stabilito nel medesimo invito, copia della polizza assicurativa in atto per la responsabilità civile, prevista dall'articolo 40, comma 1 bis, della L.P., conforme ai massimali minimi definiti dall'allegato J del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

2. In mancanza dell'invio della copia della polizza nel termine prestabilito la struttura provinciale competente in materia di turismo dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della pista sino all'assolvimento dell'obbligo.]

ALLEGATO K

**Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile
prevista dall'articolo 40, comma 1 ter, della L.P.**

responsabilità civile per danni a cose	10.000 euro
responsabilità civile per danni alla persona	150.000 euro